



Autostrada Asti-Cuneo

ADEGUAMENTO DELLA TANGENZIALE DI ALBA

PROGETTO DEFINITIVO

01 - PARTE GENERALE

01.03 - Capitolati

Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali

IMPRESA 	PROGETTISTA 	INTEGRATORE ATTIVITA' SPECIALISTICHE Dott. Ing. Salvatore Sguazzo Albo degli Ingegneri provincia di Salerno n. 5031 	COMMITTENTE Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. p.A. (Gruppo ASTM) Via XX Settembre, 98/E 00187 Roma
--	--	--	---

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RIESAME	DATA	SCALA
A	05-2021	EMISSIONE	Ing. Sguazzo	Ing. Sguazzo	Ing. Sguazzo	Ing. Sguazzo	MAGGIO 2021	-
							N. Progr.	
							01.03.07	

CODIFICA PROGETTO LIV DOCUMENTO REV P018 D SPE NG 001 A	WBS A331TA0000 CUP G64E20002060005
---	---

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VISTO DELLA COMMITTENTE
-------------------------------	-------------------------

ARTICOLO 1. - OGGETTO	7
ARTICOLO 2. - AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI E DESCRIZIONE DEI LAVORI	7
ARTICOLO 3.- OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	7
3.1. - RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI E LORO TUTELA	8
3.2. - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA PREVENZIONE INFORTUNI E SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI	8
ARTICOLO 4. - VALUTAZIONE DEL COMPENSO	9
ARTICOLO 5. - DOCUMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI	9
5.1. - GENERALITÀ	9
5.2. - SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE	11
5.3. - RUMORE	11
5.4. - SOCCORSO PER INFORTUNI SUL LAVORO	11
5.5. - SOCCORSO ANTINCENDIO	11
5.6. - PIANO DELLE EMERGENZE	11
5.7. - INSTALLAZIONE E VIGILANZA DELLA SEGNALETICA	12
5.8. - PROGRAMMA SETTIMANALE DEI LAVORI	12
5.9. - INTERFERENZE E SPOSTAMENTO DI SOTTOSERVIZI	12
5.10. - PIANO DEI RIFIUTI – TUTELA AMBIENTALE	12
5.11. - NORME AMBIENTALI	12
ARTICOLO 6. - MATERIALI	14
6.1. - RISPETTO DELLE NORME E MARCATURA CE	14
6.2. - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI	16
6.3. - PROVE, ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE	17
6.4. - PROVVISI DEI MATERIALI	17
6.5. - VALUTAZIONE DEI LAVORI E DEI MATERIALI	17

6.6. - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONI E DEMOLIZIONI....	17
6.7. - DIFETTI DI COSTRUZIONE.....	18
ARTICOLO 7. - ORDINE DA SEGUIRE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	18
ARTICOLO 8. - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	18
ARTICOLO 9. - LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI	19
ARTICOLO 10. - CONSEGNA DEI LAVORI	21
ARTICOLO 11. - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	22
ARTICOLO 12. - INSTALLAZIONE CANTIERI E VIABILITÀ DI CANTIERE	23
ARTICOLO 13. - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE.....	23
13.1. - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	23
13.2. - PROROGHE.....	24
ARTICOLO 14. - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITÀ PER RITARDI	24
14.1. - TEMPO UTILE	24
14.2. - PENALI PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	24
ARTICOLO 15. - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI	25
ARTICOLO 16. - PERSONALE DELL'IMPRESA COLLEGATA – DISCIPLINA DEL CANTIERE	25
ARTICOLO 17. - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA COLLEGATA – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA COLLEGATA	26
17.1. - NORME GENERALI.....	26
17.2. - FORMAZIONE DEL CANTIERE	26
17.3. - SORVEGLIANZA DEL CANTIERE	26
17.4. - LOCALI USO UFFICIO	27
17.5. - TETTOIE, RICOVERI E SERVIZI IGIENICI PER GLI OPERAI.....	28
17.6. - ONERI PER LAVORI IN CONDIZIONI CLIMATICHE SFAVOREVOLI.....	28
17.7. - ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE.....	28
17.8. - LAVORO CONTEMPORANEO CON LE ALTRE IMPRESE	28

17.9. - TOPOGRAFI, CANNEGGIATORI, OPERAI, ATTREZZI, MACCHINARI, STRUMENTI, APPARECCHI, ECC.....	28
17.10. - CARTELLI INDICATORI.....	29
17.11. - CARTELLI DI AVVISO E LUMI	29
17.12. - MODELLI E CAMPIONI	29
17.13. - ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI, VERIFICHE	29
17.14. - SONDAGGI	30
17.15. - INCOLUMITÀ DEGLI OPERAI, DELLE PERSONE ADDETTE AI LAVORI E DI TERZI.....	30
17.16. - INDENNITÀ PER PASSAGGI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE	30
17.17. - ONERI IN MATERIA AMBIENTALE E DI MANTENIMENTO DELLA CONTINUITÀ DEI RETICOLI IRRIGUI INTERESSATI.....	30
17.18. - INDENNITÀ PER CAVE E DISCARICHE.....	31
17.19. - TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	32
17.20. - REALIZZAZIONE, MANTENIMENTO E RIPRISTINO DI STRADE, PIAZZALI, SITI DI DEPOSITO E PISTE DI SERVIZIO	32
17.21. - PROTEZIONE DELLE OPERE APPALTATE E DELLE PROPRIETÀ CONFINANTI.....	32
17.22. - PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI	33
17.23. - PROVE.....	33
17.24. - BONIFICA BELLICA DEI TERRENI.....	33
17.25. - INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	34
17.26. - PULIZIA DELLE OPERE.....	35
17.27. - USO ANTICIPATO DELLE OPERE	35
17.28. - SGOMBERO DEL CANTIERE.....	35
17.29. - NORME DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AUTOSTRADA IN PRESENZA DI TRAFFICO	35
17.30. - ONERI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO.....	37

17.31. - SOGGEZIONI DELL'IMPRESA COLLEGATA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI A CONTROLLO SCAVI DA PARTE DI ARCHEOLOGI	38
17.32. - ONERI AFFERENTI LE INTERFERENZE E LO SPOSTAMENTO DEI SERVIZI INTERFERENTI	38
17.32.1. - LAVORI DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DELLE PERTINENZE FERROVIARIE.....	39
17.33. - COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE	40
17.34. - AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE IN TEMA DI ESPOSIZIONE AL RUMORE	40
17.35. - SPESE DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE. REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI/USCITA DALL'AUTOSTRADA.....	40
17.36. - AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA E PERMESSI	41
ARTICOLO 18. - ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE	41
ARTICOLO 19. - SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI.....	41
ARTICOLO 20. - DISEGNI COSTRUTTIVI, RILIEVI E VERIFICHE E DISEGNI AS-BUILT	41
ARTICOLO 21. - PREZZO A CORPO E PREZZI DI ELENCO - INVARIABILITÀ DEL PREZZO.....	42
21.1. - PREZZI DI ELENCO – A MISURA ED A CORPO	42
21.2. - INVARIABILITÀ DEI PREZZI	43
ARTICOLO 22. - PIANI DI SICUREZZA	43
ARTICOLO 23. - PAGAMENTI IN ACCONTO	45
ARTICOLO 24. - CESSIONE DEL CREDITO	46
ARTICOLO 25. - CONTO FINALE	46
ARTICOLO 26. - COLLAUDI - PAGAMENTO RATA DI SALDO.....	46
26.1. - COLLAUDI.....	46
26.2. - PAGAMENTO RATA DI SALDO	47
ARTICOLO 27. - ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA COLLEGATA.....	47
ARTICOLO 28. - VARIANTI IN CORSO D'OPERA - DIMINUZIONE DEI LAVORI	47
ARTICOLO 29. - DANNI	49
29.1. - DANNI ALLE OPERE	49

29.2. - RIPRISTINO IN SEGUITO AD INCIDENTI	49
29.3. - DANNI DI FORZA MAGGIORE – COMPENSI ALL'IMPRESA COLLEGATA.....	50
29.4. - DANNI A TERZI.....	50
ARTICOLO 30. - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO.....	51
ARTICOLO 31. - RISERVE - ACCORDO BONARIO	51
31.1. - CONTESTAZIONI TRA LA COMMITTENTE E L'IMPRESA COLLEGATA	51
31.2. - RISERVE DELL'IMPRESA COLLEGATA	52
31.3. - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE.....	52
ARTICOLO 32. - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENTE	53

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali (parte I), è da considerarsi parte integrante del contratto d'appalto stipulato dalla Società Asti - Cuneo S.p.A., di seguito denominata "Committente", con l'Impresa Collegata esecutrice, di seguito denominata "Impresa Collegata".

L'Impresa Collegata dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande delle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali e forniture da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

I funzionari del M.I.T. – D.G.V.C.A. incaricati della vigilanza dei lavori di costruzione dell'opera appaltata avranno la facoltà di visitare ed assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni e saggi, a norma della vigente Convenzione di Concessione regolante i rapporti fra M.I.T. – D.G.V.C.A. e la Committente.

Resta inteso che, qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia dell'appalto, codesta Impresa Collegata non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

CAPO I - SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE DEI LAVORI

Articolo 1. - Oggetto

il contratto ha per oggetto i lavori relativi alla riqualifica funzionale della Tangenziale di Alba

Articolo 2. - Ammontare dell'appalto e categorie dei lavori e descrizione dei lavori

L'importo contrattuale netto dei lavori oggetto dell'appalto interamente remunerato a corpo risulta pari a € 21.663.848,54 (euro ventunomilioneisessantatremilaottocentoquarantotto/54) di cui € 1.861.024,89 (euro unmilioneottocentosessantunomilazeroventiquattro/89) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, determinato applicando il ribasso convenzionale del 21,79%, all'importo lordo di € 25.320.066,04 (euro venticinquemilioneitrecentoventimilazerosessantasei/04).

I lavori a corpo oggetto del presente contratto sono compresi in gruppi di categorie omogenee con il relativo importo ed aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento, di cui alla seguente tabella:

WBS	DESCRIZIONE	Lavori (€)	Ribasso* (€)	Sicurezza (€)	Lavori netti + OO.S. (€)	Incidenza %
01	Sede naturale asse principale	8.526.090,34	- 1.857.835,09	626.667,65	7.294.922,91	33,67%
02	Cavalcavia	425.568,46	- 92.731,37	31.279,28	364.116,38	1,68%
03	S.S. 661 Bra-Cherasco	43.876,77	- 9.560,75	3.224,94	37.540,96	0,17%
04	Svincolo di Alba Nord / Est	929.721,14	- 202.586,24	68.334,51	795.469,41	3,67%
05	Cantierizzazione	1.458.967,86	- 317.909,10	107.234,14	1.248.292,91	5,76%
06	Interventi Compresi tra lo Svincolo di Roddi Verduno e il Lotto Funzionale	1.169.139,77	- 254.755,56	85.931,78	1.000.315,99	4,62%
07	Viabilità Locale Asfaltata	448.359,37	- 97.697,51	32.954,41	383.616,28	1,77%
08	Svincolo di Alba Sud / Ovest	213.399,45	- 46.499,74	15.684,86	182.584,57	0,84%
09	Viadotti	1.574.898,51	- 343.170,39	115.755,04	1.347.483,17	6,22%
11	Barriere Acustiche	807.697,05	- 175.997,19	59.365,73	691.065,60	3,19%
12	Bonifica Ordigni Bellici	118.123,18	- 25.739,04	8.682,05	101.066,19	0,47%
IMP-TGA	IMPIANTI - TG ALBA	8.429.960,99	- 1.836.888,50	619.602,14	7.212.674,63	33,29%
TGA	Tangenziale ALBA	1.174.263,14	- 255.871,94	86.308,34	1.004.699,54	4,64%
Totali		25.320.066,04	- 5.517.242,39	1.861.024,89	21.663.848,54	100,00%

*Ribasso come da All. E "Piano Finanziario" relazione illustrativa, capitolo investimenti : 21,79%

Le attività oggetto del presente contratto prevedono la realizzazione delle seguenti lavorazioni principali:

- progetto stradale;
- opere d'arte maggiori;
- opere d'arte minori

- impianti elettrici di linea e tecnologici
- barriere di sicurezza;
- barriere integrate

Articolo 3. - Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi

L'Impresa Collegata dovrà, prima del concreto inizio dei lavori, effettuare la denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Impresa Collegata dovrà effettuare la denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle imprese subappaltatrici.

L'eventuale irregolarità dei relativi D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) comporterà, da parte della Committente, la sospensione dell'emissione dei certificati dei pagamenti relativi agli stati d'avanzamento dei lavori fino alla regolarizzazione delle relative posizioni contributive, come previsto dal D.P.R. 207/2010.

2.1. - Retribuzione dei dipendenti e loro tutela

L'Impresa Collegata dovrà applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'appalto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini, nel contratto di categoria e negli accordi locali integrativi in cui opera l'Impresa Collegata, con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Collegata anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa Collegata è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

A tutela dei lavoratori, in caso di cessione di credito regolarmente riconosciuto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50, il Committente si riserva la facoltà di disporre il pagamento, a valere sulle ritenute pari allo 0.5% dell'importo netto dei lavori, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti.

2.2. - Osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni e sulle assicurazioni sociali

L'Impresa Collegata è obbligata all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sia all'aperto che in sotterraneo, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni obbligatorie derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari o le indennità ai richiamati alle armi, addestramento professionale e quant'altro previsto in materia.

L'Impresa Collegata dovrà applicare o far applicare, ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n.° 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e della zona in cui si eseguono i lavori.

L'Impresa Collegata è responsabile, rispetto al Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Articolo 3. - **Valutazione del compenso**

L'esecuzione dei lavori è soggetta alla disciplina economica dei commi 2 e 3 dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50; viene, comunque, data attuazione a quanto previsto dai successivi commi 4, 5, 6 e 6 bis del sopra menzionato articolo del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50.

Tutti gli oneri a carico dell'Impresa Collegata previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con il prezzo di appalto.

L'Impresa Collegata, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara di aver tenuto conto, di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico dal presente Capitolato, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che potrà incontrare nella esecuzione dei lavori e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.

L'Impresa Collegata dovrà, inoltre, considerare compresi e compensati con il prezzo d'appalto tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti connaturati con la complessa ed articolata natura dei lavori e con i problemi di viabilità, che incidono sulla normale pianificazione del cantiere e dei lavori, nonché la regolarità del loro sviluppo e che comportano, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti e cure del tutto particolari.

Articolo 4. - **Documenti preliminari all'inizio dei lavori**

4.1. - Generalità

L'Impresa Collegata, qualora non già fornita in altre fasi del procedimento di affidamento, dovrà trasmettere alla Committente ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione prima dell'inizio dei lavori, senza che ciò comporti per quest'ultima alcuna esenzione delle responsabilità previste in capo alla stessa a termini di legge, anche:

1 la dichiarazione attestante:

- 1.1 il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- 1.2 il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e copia delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (I.N.A.I.L., I.N.P.S., Cassa Edile);
- 1.3 l'avvenuta messa a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza del Piano della sicurezza redatto dalla Committente e di aver provveduto a dare ai suddetti Rappresentanti i tutti chiarimenti necessari e eventuali osservazioni vanno elencate in calce alla dichiarazione;
- 1.4 l'avvenuta effettuazione dei controlli medici obbligatori e della idoneità sanitaria dei lavoratori presenti in cantiere;
- 1.5 l'impegno al continuo e tempestivo aggiornamento dell'elenco nominativo dei dipendenti presenti in cantiere;
- 1.6 l'avvenuto adempimento di tutte le disposizioni della D.Lgs. n. 81/2008 ed espressamente dell'avvenuta formazione e informazione del personale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, comprese le figure di cui al punto d);
- 1.7 l'avvenuta consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dal Piano di sicurezza e l'avvenuto addestramento al loro impiego;
- 1.8 le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere;
- 1.9 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14

del D.Lgs. n. 81/2008;

- 2 la documentazione contenente:
 - 2.1 i nominativi del Direttore Tecnico, del Direttore di Cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del Medico competente, del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, dell'Assistente di cantiere e del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori; l'elenco dei propri dipendenti di cui è previsto l'impiego nelle lavorazioni, con indicazione delle relative qualifiche, e l'attestazione di regolare assunzione di ognuno degli stessi;
 - 2.2 l'elenco delle macchine (inclusi i mezzi di trasporto per il personale e promiscuo), con certificazione CE, la documentazione attestante la loro conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, autocertificazione della loro rispondenza alle vigenti normative, della idoneità all'impiego previsto, dell'avvenuta regolare manutenzione, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza;
 - 2.3 per ciascuna macchina il libretto d'uso e manutenzione e l'eventuale documentazione di registrazione di verifiche e controlli obbligatori e routinari nonché l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza utilizzate in cantiere (da custodire in cantiere);
- 3 un Piano della Qualità in relazione a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2008, redatto secondo gli schemi previsti dal proprio sistema di gestione aziendale, nonché in conformità ai principi di cui alla norma UNI ISO 10005 che evidenzia le fasi di monitoraggio e controllo di tutte le forniture e lavorazioni previste dal Contratto. Il Piano di cui sopra è approvato in linea tecnica dalla Direzione Lavori la quale, nel caso in cui non lo ritenga adeguato, ha titolo per chiedere e ottenere dall'Impresa Collegata tutte le modifiche e integrazioni necessarie, entro un termine non inferiore a sette giorni.
- 4 i piani di sicurezza di cui al successivo art. 26 "Piani di sicurezza" e previsti dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

Prima di accedere in cantiere, tutte le imprese presenti dovranno essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dalla Committente e custodite in cantiere. Nel dettaglio:

 - l'Impresa Collegata appaltatrice e le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso delle autorizzazioni per l'apertura del cantiere e per le manovre del personale;
 - le imprese subcontraenti (ad es. nolo a caldo, fornitura in opera, consulenza, ecc.) dovranno essere in possesso solo delle autorizzazioni a manovra per il personale previste dall'articolo 176, commi 12/B, 13 e 15 del Codice della Strada.

La richiesta, per sé stessa e per le eventuali imprese subcontraenti, dovrà essere effettuata esclusivamente dall'Impresa Collegata appaltatrice inoltrando apposita domanda alla Direzione di Esercizio della Committente.

L'Impresa Collegata dovrà inoltre fornire alla Committente, in congruo anticipo rispetto alla data di consegna dei Lavori, al fine di permettere alla stessa la comunicazione di inizio lavori alle amministrazioni competenti (Comuni, Comunità montane, ecc.) ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, comma 9 lettera c):

 - la "dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentate, applicato ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 90, comma 9, lettera "b" del D.Lgs. 81/2008;
 - il "Certificato di Regolarità Contributiva" o "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC), in corso di validità al momento dell'invio della suddetta comunicazione di inizio

lavori, in originale e/o in copia conforme, di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, riferito al presente contratto.

Per ogni ditta che dovrà eseguire attività in cantiere ed indipendentemente dalla tipologia di attività (lavori, servizi e forniture) e di contratto intercorrente tra la stessa e l'Impresa Collegata (subappalti, noli, forniture in opera), prima dell'accesso in cantiere e del conseguente inizio delle attività anche propedeutiche o preparatorie, dovrà essere trasmessa alla Committente, per il tramite dell'Impresa Collegata appaltatrice, la richiesta di subappalto o la comunicazione a termini di legge corredata da quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal successivo art. 19 "Subappalti e contratti simili" del presente Capitolato Speciale D'Appalto – Norme Generali.

L'accesso alle aree di cantiere del personale e dei mezzi è consentito soltanto previo rilascio da parte della Committente delle autorizzazioni al subappalto o delle altre comunicazioni di nulla osta in merito all'esecuzione delle attività da parte della ditta in questione, nonché previa trasmissione del Piano Operativo della Sicurezza e della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e verifica dell'avvenuta produzione di tutta la documentazione indicata dal successivo art. 19 "Subappalti e contratti simili" del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

4.2. - Sostanze nocive o pericolose

Nel caso di impiego di sostanze nocive o pericolose (resine, disarmanti, additivi, ecc.), l'Impresa Collegata deve presentare una scheda contenente:

- le caratteristiche delle sostanze;
- le modalità di conservazione e di manipolazione;
- i rischi che il loro impiego comporta;
- le contromisure da adottare;
- i nominativi delle persone autorizzate a maneggiare e ad impiegare le sostanze pericolose.

4.3. - Rumore

L'Impresa Collegata deve effettuare una valutazione preventiva del rumore ai sensi delle norme vigenti e applicabili, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio di danno uditivo. L'Impresa Collegata deve trasmettere evidenza scritta del fatto che i lavoratori sono stati informati in merito al rischio-rumore ed ai risultati del rapporto contenente l'indagine fonometrica;

4.4. - Soccorso per infortuni sul lavoro

L'Impresa Collegata deve comunicare il nominativo del soggetto/dei soggetti sempre presente in cantiere, addestrato a prestare i primi soccorsi;

4.5. - Soccorso antincendio

L'Impresa Collegata deve fornire evidenza scritta dell'avvenuta formazione del personale in materia di prevenzione degli incendi, emergenze ed evacuazioni;

4.6. - Piano delle emergenze

L'Impresa Collegata deve presentare il Piano delle emergenze che preveda:

- procedura per l'attivazione dei soccorsi esterni;
- estintori;
- i rischi che il loro impiego comporta;
- localizzazione della cassetta di pronto soccorso;
- individuazione e formazione della squadra di emergenza.

4.7. - Installazione e vigilanza della segnaletica

L'Impresa Collegata deve comunicare il nominativo ed il recapito telefonico del personale addetto alla vigilanza della segnaletica.

4.8. - Programma settimanale dei lavori

L'Impresa Collegata dovrà trasmettere settimanalmente il Programma dettagliato dei lavori della settimana successiva.

4.9. - Interferenze e spostamento di sottoservizi

L'Impresa Collegata dichiara di aver preso visione in loco dei servizi interferenti con le opere da realizzare, eventualmente risultanti anche da specifico elenco delle interferenze riportato nel progetto esecutivo, e di impegnarsi ad attivare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danno agli stessi. Conseguentemente, ogni danneggiamento dei predetti servizi che venisse posto in essere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto sarà imputabile esclusivamente all'Impresa Collegata.

In particolare, l'Impresa Collegata, per la corretta esecuzione dei lavori che per loro intrinseca natura dovessero essere eseguite in prossimità del cavo in fibra ottica, dovrà adottare durante il corso dei Lavori, tutti gli accorgimenti necessari onde evitare danneggiamenti e/o rotture ai cavi, tubi ed infrastrutture. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato, fatta salva la richiesta di ristoro per il maggior danno subito.

4.10. - Piano dei rifiuti – Tutela ambientale

L'Impresa Collegata deve presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna ad eseguire conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente ogni fase di produzione, di trasporto, di recupero, di smaltimento dei rifiuti risultanti dalle lavorazioni oggetto dell'appalto, allegando a tal fine copia di idonea Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

In caso di sub-affidamento di una o più fasi del processo di gestione dei rifiuti, l'idonea iscrizione all'Albo dovrà essere comprovata per il sub-affidatario.

L'Impresa Collegata deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento durante l'intervento.

4.11. - Norme ambientali

La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni si conforma alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate o emanande alle competenti autorità.

L'Impresa Collegata, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti nell'osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di proprietà dell' Impresa Collegata, a cui sarà riconosciuto solo l'indennità di discarica, come da Elenco Prezzi Unitari.

Sono a suo esclusivo carico e responsabilità gli obblighi di coordinamento con le imprese subappaltatrici per la corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ai sensi del D Lgs 152/2006 e s.m.i.

I materiali recuperabili – ove non diversamente disposto - rimangono di proprietà dell' Impresa Collegata, che provvederà a sua cura e spese ad allontanarli dalle pertinenze autostradali.

A richiesta della committente ovvero delle Autorità l' Impresa Collegata deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.

Qualora l' Impresa Collegata istituisca un luogo di concentrazione ai sensi dell'art.230 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilità dei materiali depositati o trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Ciò senza pregiudizio per gli adempimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualità di produttore del rifiuto.

CAPO II
QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI
MATERIALI E DELLE FORNITURE
MODALITA' DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Articolo 5. - **Materiali**


5.1. - Rispetto delle norme e marcatura CE

I materiali, le attrezzature e le metodologie da impiegare per i lavori appaltati devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e dal Capitolato. In mancanza di una loro precisa specificazione devono essere rappresentativi dello "stato dell'arte", ovvero i migliori reperibili sul mercato.

Tuttavia, anche quando gli stessi siano previsti e disciplinati dal Capitolato, fatto salvo il rispetto delle norme ad esso sovraordinate, possono essere utilizzati materiali, attrezzature e metodologie diversi da quelli previsti, alle seguenti tassative condizioni, che devono essere tutte verificate:

- siano il frutto di un consolidato progresso tecnologico o siano previsti da aggiornamenti delle norme ufficiali (nazionali, ISO, CEN, CENELEC, ETSI, UNI, CEI, ecc.) citate nel Capitolato o comunque da esso sottintese, per le quali, ove non si tratti di norme cogenti, si possa dimostrare la compatibilità con le norme vigenti ai sensi del Regolamento CE n. 764/2008 del 09/07/2008;
- siano equivalenti o migliori rispetto a quelli originariamente previsti;
- siano stati sottoposti con sufficiente anticipo alla Direzione Lavori rispetto al momento teorico del loro primo utilizzo;
- abbiano ottenuto l'approvazione preventiva della Direzione Lavori, che ne deve valutare anche l'effettiva ricaduta economica.

In particolare, per i materiali, attrezzature e metodologie per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata (HS: Harmonised Standards) recepita da una norma nazionale ed il cui riferimento sia pubblicato sulla G.U.U.E., al termine del "periodo di coesistenza" il loro impiego nelle opere in appalto è possibile soltanto quando siano in possesso della cosiddetta "marcatura CE" (il cui logo – importante in quanto vi sono versioni contraffatte del marchio – è riportato in figura).



Inoltre, per i "materiali (o prodotti) da costruzione", la marcatura CE è prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, denominata anche CPD: Construction Products Directive, recepita in Italia dal D.P.R. 21/04/1993, n. 246, così come modificato dal D.P.R. 10/12/1997, n. 499, nonché prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 del 09/03/2011 (CPR: Construction Products Regulation) che la abroga, per quanto attualmente applicabile.

L'elenco aggiornato delle norme armonizzate ai sensi della citata Direttiva 89/106/CEE, con l'indicazione dell'organismo europeo di normalizzazione, della data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata e della data di scadenza del periodo di coesistenza tra la norma armonizzata e la precedente specifica tecnica nazionale, già pubblicato in Italia con l'emanazione del D.M. 08.04.2010, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 24.08.2011, ulteriormente aggiornato. Detto elenco è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale EUR-Lex dell'Unione Europea al seguente URL:

<http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:176:SOM:IT:HTML>

Per avere un costante aggiornamento sulle norme armonizzate vigenti è possibile anche consultare la banca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations) della UE, al seguente URL:

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs>

Ai sensi di legge si presumono idonei al loro impiego i prodotti da costruzione che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato A del D.P.R. n. 246/1993, qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE. Possono essere muniti di marcatura CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:

- conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- conformità, nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione Europea, tali da beneficiare della presunzione di conformità. A tal fine le competenti amministrazioni, tramite il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, comunicano alla Commissione Europea i testi delle specificazioni tecniche nazionali ritenute conformi agli specifici requisiti essenziali;
- conformità al Benestare Tecnico Europeo (ETA: European Technical Approval).

L'insieme delle norme (riconosciute) e degli ETA costituisce le "specificazioni tecniche", che possono essere europee o nazionali.

Gli ETAG (European Technical Approval Guidelines) non sono norme di per sé applicabili, ma sono presupposti (non indispensabili) per il rilascio degli ETA.

Gli organismi europei abilitati all'emanazione di ETAG ed al rilascio di ETA sono raggruppati nell'associazione EOTA (European Organisation for Technical Approvals), della quale fanno parte, in Italia: l'STC (Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), il CSEA (Centro Studi ed Esperienze Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e l'ITC (Istituto per le Tecnologie della Costruzione).

La marcatura CE conferisce al prodotto, in tutto il cosiddetto Spazio Economico Europeo (SEE), la presunzione di conformità ai requisiti essenziali seguenti:

- resistenza meccanica e stabilità (RE n.1),
- sicurezza in caso d'incendio (RE n.2),
- igienicità, salubrità e tutela dell'ambiente (RE n.3),
- sicurezza nell'uso (RE n.4),
- protezione contro il rumore (RE n.5),
- risparmio energetico e isolamento termico (RE n.6),
- sostenibilità nell'uso delle risorse naturali (RE n.7).

Gli identificativi ed i documenti che accompagnano la marcatura CE (e che devono obbligatoriamente essere forniti con congruo anticipo alla Direzione Lavori) sono stabiliti dalle specificazioni tecniche. Di norma essi consistono in:

- "marchio CE" e relative indicazioni sintetiche (identificativi dell'organismo di controllo, del prodotto e del produttore, anno, numero certificato CE se prescritto, eventuali caratteristiche

- tecniche del prodotto);
- "attestazione di conformità", rilasciata dal Produttore o dal suo mandatario nell'UE secondo varie tipologie e modalità, che di solito prevedono l'intervento di organismi terzi imparziali (organismi di certificazione, organismi di ispezione, laboratori di prova) e l'emanazione di certificazioni ufficiali.

Vi è da dire in proposito che il citato Regolamento UE n. 305/2011 sostituisce le suddette attestazioni con la nuova "Dichiarazione di Prestazione" (DoP: Declaration of Performance) ed il Benestare Tecnico Europeo (ETA: v. sopra) con la "Valutazione Tecnica Europea" (ETA: European Technical Assessment).

La Direzione Lavori vigila affinché non vi siano difformità tra i materiali, attrezzature e metodologie effettivamente impiegati e quelli attesi, dichiarati dall' Impresa Collegata, con particolare riferimento alle possibili frodi nell'utilizzo della marcatura CE. Qualora sussistano dubbi circa tali eventualità, il Direttore dei Lavori dispone i controlli ed eventualmente prende le decisioni del caso, segnalando le difformità e le frodi riscontrate alla Committente ed all'Organo di Collaudo.

5.2. - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa Collegata deve trasmettere, ai fini della prequalifica dei materiali, copia dei certificati di laboratorio e delle schede tecniche attestanti la conformità dei materiali che intende utilizzare al Capitolato speciale d'Appalto – Norme Tecniche.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.

In particolare dovrà essere consegnata al Direttore dei Lavori, prima della sua posa in opera la seguente documentazione:

- originale o copia autenticata dei certificati di laboratorio;
- copia del documento di trasporto con dichiarazione del Direttore Tecnico dell'Impresa Collegata fornitrice che il materiale di cui al documento di trasporto coincide con quello dei certificati di laboratorio di cui sopra.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Impresa Collegata deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Impresa Collegata non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore Lavori, la Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Impresa Collegata stessa, a carico della quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivarle per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Impresa Collegata, restano fermi i diritti e i poteri della Committente in sede di collaudo.

L'Impresa Collegata che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile

senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

5.3. - Prove, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo e sono a carico della Committente, fatta eccezione quanto di specificato all'art. 17.23 "Prove" che è a carico dell'Impresa Collegata. Le stesse saranno eseguite presso un laboratorio di gradimento della Direzione Lavori.

Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

5.4. - Provvista dei materiali

L'Impresa Collegata è libera di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.

Le eventuali modifiche della scelta dei luoghi di approvvigionamento, non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Impresa Collegata dalla loro fornitura a piè d'opera.

5.5. - Valutazione dei lavori e dei materiali

Ferme le disposizioni del D.P.R. 207/2010 in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, il loro accreditamento in contabilità potrà essere effettuato prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

All'importo dei lavori eseguiti sarà in facoltà della Committente aggiungere la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in mancanza, ai prezzi di stima.

Il rischio connesso al perimento o al degrado dei materiali e/o dei manufatti portati in contabilità è a carico dell'Impresa Collegata. Qualora, prima della loro messa in opera, dovessero subire danni o degrado nelle caratteristiche intrinseche del materiale, è facoltà del Direttore dei Lavori, ancorché ne abbia ammesso la contabilizzazione, rifiutarli; in tal caso l'Impresa Collegata dovrà approvvigionarne di nuovi senza che per questo gli vengano riconosciuto alcunché.

5.6. - Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di escavazioni e demolizioni

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Committente la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Impresa Collegata ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Committente. L'Impresa Collegata non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Committente.

I materiali provenienti da escavazioni e/o demolizioni non ritenuti idonei al reimpiego nell'ambito di esecuzione dei lavori appaltati, sono di proprietà dell'Impresa Collegata e, pertanto, dovranno essere smaltiti in discarica debitamente autorizzata per lo specifico tipo di materiale, a cura, spese

e responsabilità esclusiva dell'Impresa Collegata. Il computo metrico di progetto – ove l'onere sia particolarmente gravoso – può prevedere il riconoscimento da parte della Committente all'Impresa Collegata degli oneri di conferimento a termini di legge a discarica ovvero ad impianti autorizzati per il recupero. Quelli invece ritenuti idonei/ecocompatibili dalla Committente (ad esempio barriere di sicurezza metalliche e/o in calcestruzzo) sono di proprietà della medesima e saranno trasportati, a cura e spese dell'Impresa Collegata, sino alle aree indicate dalla Direzione Lavori.

5.7. - Difetti di costruzione

L'Impresa Collegata deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta siano state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Qualora il Direttore Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Impresa Collegata.

L'Impresa Collegata che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori o a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Articolo 6. - Ordine da seguire nell'esecuzione dei lavori

L'Impresa Collegata ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno, purché non in contraddizione con quanto indicato nel cronoprogramma contrattuale in relazione alla sequenza temporale degli eventuali vari sottocantieri se previsti, per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nelle specifiche tecniche e nelle corrispondenti voci di progetto o dell'elenco prezzi.

In generale tutte le categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato dal cronoprogramma contrattuale.

Per i lavori appaltati in regime di titolo IV del D.Lgs. n. 81/08, il programma lavori presentato dall'Impresa Collegata deve essere compatibile con le fasi previste in progetto dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.

L'Impresa Collegata sviluppa coerentemente con quanto indicato, nei periodi che precedono il programma esecutivo di cui all'art. 11 "Programma esecutivo dei lavori" del presente Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali.

Qualora particolari circostanze richiedessero di imprimere all'andamento dei lavori una diversa gradualità, la Direzione Lavori ha facoltà di impartire mediante ordini di servizio disposizioni diverse nell'interesse della buona riuscita dei lavori o della compatibilità con esigenze di servizio, senza che l'Impresa Collegata possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta.

Articolo 7. - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

La Direzione Lavori, con il procedere delle opere, provvederà a redigere la contabilità al fine di consentire l'emissione dei certificati di acconto.

I programmi informatici di contabilità dovranno essere preventivamente approvati dal Responsabile del Procedimento.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo.

Per i lavori da remunerare a corpo le progressive quote percentuali di avanzamento verranno desunte da valutazioni autonome effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale potrà controllare l'ordine di grandezza nel computo metrico estimativo, pur non essendo tale documento parte integrante della documentazione contrattuale.

Per i lavori da remunerare a corpo le progressive quote percentuali di avanzamento verranno applicate alle aliquote di incidenza delle voci disaggregate delle categorie omogenee come individuate nell'appendice A del presente Capitolato.

Ciascuno stato di avanzamento dei lavori verrà, quindi, calcolato mediante la somma degli importi relativi alle percentuali e/o alle quantità come sopra specificato.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza, così come precisati nel contratto non soggetti a ribasso d'asta, in occasione dell'emissione dei singoli stati di avanzamento lavori, saranno quantificati in proporzione ai lavori liquidati in ciascun avanzamento ed indicati sul relativo certificato di pagamento.

Articolo 8. - Lavori non previsti nell'elenco prezzi

Per la quantificazione dei lavori non previsti nell'appalto per i quali si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco Prezzi di contratto, allegato esclusivamente a tal fine al contratto medesimo dovrà farsi riferimento a tale elenco.

Per l'esecuzione dei lavori non previsti nell'appalto o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco prezzi allegato al contratto si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 163 del D.P.R. 207/2010 oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio della Committente.

Per la formazione dei nuovi prezzi si dovrà fare riferimento al prezzario A.N.A.S. – Compartimento di Torino in vigore per l'anno 2018.

I prezzi lordi ricavati dal suddetto prezzario dovranno essere, quindi, ridotti del ribasso indicato nel contratto.

Qualora, per la formazione dei nuovi prezzi, non vi fosse riscontro nel prezzario A.N.A.S. succitato, si dovrà far riferimento ad altri prezzari ufficiali (Regione Piemonte, Camera di Commercio, Province, ecc. ...). Solo nel caso in cui non vi fossero corrispondenza all'interno di tali ulteriori prezzari, si potrà ricorrere a prezzi di mercato con produzione di almeno tre offerte delle quali si utilizzerà quella di importo più contenuto; l'importo indicato nell'offerta da considerare ai fini della formulazione del nuovo prezzo dovrà essere ricondotto alla data della lettera di affidamento per mezzo dell'applicazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Il nuovo prezzo così ottenuto sarà assoggettato al ribasso indicato nel contratto.

La Committente potrà anche richiedere all'Impresa Collegata delle anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali od opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto, e ciò ai sensi e con le norme dell'art. 186 del D.P.R. 207/2010.

L'esecuzione di tali lavori non previsti dovrà essere esplicitamente richiesta e preventivamente autorizzata dalla Direzione Lavori, sentita la Committente.

Per i lavori in economia (aventi comunque carattere eccezionale), le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il

successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai da impiegare nei lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.

I lavori in economia verranno valutati con i costi unitari di materiali, trasporti e noli offerti o stabiliti nell'Elenco Prezzi adottato dalla Committente per il progetto ai quali verrà applicato il ribasso contrattuale; per quanto attiene i costi unitari dei trasporti dei noli e della mano d'opera verranno rilevati dalle tariffe locali vigenti alla data di esecuzione dei lavori in economia; su tali costi (materiali, trasporti noli e manodopera) verrà applicata una maggiorazione forfettaria del 24,30% (ventiquattrovirgolatrentapercento) per tener conto delle spese generali ed utili dell'Impresa Collegata e successivamente verrà applicato il ribasso applicato all'appalto, fermo restando che il ribasso stesso non sarà applicato al costo della mano d'opera, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori.

L'Impresa Collegata, qualora esegua lavori in economia, ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste relative agli operai e relative qualifiche, mezzi d'opera e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, verrà predisposto dalla Direzione Lavori.

Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Impresa Collegata nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Articolo 9. - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori dovrà essere effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010.

Tuttavia, anche prima della stipulazione del contratto, ove vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'affidamento definitivo dell'appalto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50 e dal D.Lgs.18 Aprile 2016 n.50, ai sensi del comma 1 dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, il Committente si riserva la facoltà di consegnare i lavori.

In ogni caso la consegna dei lavori sarà subordinata alla presentazione da parte dell'Impresa Collegata della documentazione preliminare all'inizio dei lavori. La consegna dei lavori potrà farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale, senza che per tale ragione l'Impresa Collegata possa accampare pretesa alcuna. In tal caso, l'Impresa Collegata dovrà iniziare i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella del primo verbale di consegna parziale ricorrendo le condizioni particolari di cui all'art.9 del Contratto d'appalto ed all'Art.14.1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto Norme Generali.

In caso di consegna parziale l'Impresa Collegata è tenuta a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158 del D.P.R. 207/2010.

In ogni caso la consegna dei lavori sarà subordinata alla presentazione, su richiesta della Committente, da parte dell'Impresa Collegata della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative contrattuali come richiesto nella lettera di affidamento dei lavori in oggetto.

Il Committente comunicherà all'Impresa Collegata il giorno ed il luogo in cui presentarsi per la consegna dei lavori di cui verrà redatto apposito verbale secondo quanto stabilito dall'art. 154 del richiamato D.P.R. 207/2010; dalla data del verbale di consegna totale o dall'ultimo verbale di consegna parziale decorre il termine utile per il compimento dei lavori così come fissato nel contratto d'appalto.

Qualora l'Impresa Collegata non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio; trascorso inutilmente detto nuovo termine il Committente avrà diritto a non stipulare o a risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la cauzione (se dovuta) come stabilito al comma 7 dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010

L'Impresa Collegata ha l'obbligo di controllare a sua cura e spese i capisaldi, le quote, i tracciati, i rilievi, gli andamenti plano-altimetrici, gli altri eventuali dati topografici e tutti gli elaborati tecnici consegnati dal Committente.

Ai sensi dell'art. 155, comma 4, del D.P.R. 207/2010 qualora l'Impresa Collegata intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto in progetto deve formulare le proprie riserve sul verbale di consegna dei lavori. Diversamente tutti gli elementi consegnati all'Impresa Collegata si intenderanno da questa accettati, senza eccezioni o riserve di sorta e l'Impresa Collegata sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto, anche di dettaglio, ed alle istruzioni che la Committente si riserva di dare di volta in volta.

Qualora la consegna non avvenga per fatto della Committente, si applicano le disposizioni contenute al riguardo nell'art. 153 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Impresa Collegata dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della Committente ai sensi dell'articolo 153, commi 8 e 9, del D.P.R. 207/2010, l'Impresa Collegata ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. 207/2010, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle percentuali, calcolate sull'importo netto

dell'appalto, in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 157 del D.P.R. 207/2010.

Ove l'istanza dell'Impresa Collegata non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Impresa Collegata stessa ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste nei commi precedenti nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Impresa Collegata.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del capoverso 14 del presente articolo, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del capoverso 13 del presente articolo deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 10. - **Programma esecutivo dei lavori**

Il programma esecutivo dei lavori, da presentarsi prima dell'inizio dei lavori, deve essere redatto su base settimanale e presentato dall'Impresa Collegata successivamente alla consegna dei lavori.

Tale programma deve essere predisposto con allegato grafico che deve essere coerente con il cronoprogramma, salvo eventuali proposte migliorative giudicate compatibili dalla Committente, e deve mettere in evidenza per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione (compreso l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione degli stessi), nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Nel caso in cui l'Impresa Collegata non ottemperi alla suddetta disposizione, ferma restando l'inadempienza stessa, il Direttore dei Lavori ha la facoltà di concedere 7 (sette) giorni per la presentazione del suddetto programma.

Qualora l'Impresa Collegata non vi provveda entro i 7 (sette) giorni dalla diffida del Direttore Lavori, sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.

Qualora il programma presentato dall'Impresa Collegata non riportasse l'approvazione della Committente, l'Impresa Collegata avrà ancora 4 (quattro) giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto.

Il programma di esecuzione delle opere deve essere variato e/o aggiornato per:

- esecuzione di opere aggiuntive e/o in variante;
- disposizioni della Direzione Lavori;
- interruzioni temporanee e/o ritardi.

L'Impresa Collegata, nel termine di 4 (quattro) giorni dalla richiesta della Direzione Lavori, deve consegnare il nuovo programma aggiornato, senza che da ciò ne derivi il diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

In mancanza del Programma esecutivo l'Impresa Collegata non può iniziare o proseguire i lavori.

L'Impresa Collegata non può avanzare, in relazione alle prescrizioni della Committente, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma esecutivo, mentre non vincola la Committente che può ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa Collegata che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committente di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa Collegata, nei modi e con gli effetti stabiliti nel presente Capitolato.

L'Impresa Collegata deve sottoporre all'attenzione della Committente, per le necessarie e preventive approvazioni, tutte le richieste di deviazioni, limitazioni e scambi di carreggiata almeno 15 (quindici) giorni prima della data per la quale si richiede il provvedimento.

Il programma dei lavori allegato al progetto può prevedere che i lavori debbano essere eseguiti con più squadre e su più turni di lavoro per coprire le 24 ore giornaliere, anche sette giorni su sette, impiegando adeguate risorse in termini di mezzi e personale.

Articolo 11. - Installazione cantieri e viabilità di cantiere

Gli oneri per la realizzazione del cantiere/i e per la predisposizione della viabilità di cantiere/piste di servizio nonché per la messa in pristino a fine lavori dei sedimi interessati provvisoriamente dalla suddetta viabilità ovvero in caso di strade esistenti, per il loro mantenimento in efficienza sono a carico dell'Impresa Collegata e compensati con la remunerazione complessiva delle opere oggetto dell'appalto.

L'Impresa Collegata dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le prescrizioni e/o richieste, nessuna esclusa, previste nel Piano di sicurezza o che verranno impartite dalle competenti Autorità territoriali per il rilascio delle previste autorizzazioni.

L'Impresa Collegata, prima dell'inizio di qualsiasi attività e/o lavorazione, dovrà presentare alla Direzione Lavori, per la preventiva autorizzazione, gli elaborati illustranti l'area da adibire a cantiere, le disposizioni e la tipologia dei baraccamenti e dei servizi, degli impianti fissi e delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature ovvero il cd "Progetto di cantierizzazione", completo delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità territoriali competenti, ove richieste.

L'Impresa Collegata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà altresì presentare alla Direzione Lavori il piano della viabilità di cantiere/piste di servizio che intende adottare.

L'Impresa Collegata dovrà organizzare e mantenere in perfetta efficienza il/i cantiere/i assumendo tutti gli oneri a suo carico, sollevando il Committente da ogni richiesta risarcitoria avanzata da terzi.

L'Impresa Collegata dovrà richiedere ai sensi dell'articolo 21 del Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.92 n. 285 e s.m.i., a questa Società per sé e per gli eventuali subappaltatori, la preventiva autorizzazione ad eseguire opere, depositare materiali o ad aprire cantieri stradali nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. L'Impresa Collegata affidataria dovrà inoltre richiedere - per sé e per gli eventuali subappaltatori - apposita autorizzazione a questa Società, tramite la Direzione Lavori, prima di effettuare le manovre previste dall'articolo 176 commi 12/B, 13 e 15 del Codice stesso e successive modifiche e integrazioni (sosta in emergenza, circolazione dei pedoni). Copia delle predette autorizzazioni verrà consegnata all'Impresa Collegata affidataria dal Direttore dei Lavori.

L'Impresa Collegata si rende inoltre edotta con la sottoscrizione del contratto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dall'Ufficio Traffico della Committente previa richiesta presentata alla Committente, corredata dall'attestazione dell'Impresa Collegata esecutrice in merito all'avvenuta effettuazione da parte dell'Impresa Collegata stessa di specifica formazione al proprio personale per gli operatori su piattaforma autostradale.

Articolo 12. - Sospensione e ripresa dei lavori – proroghe

12.1. - Sospensione e ripresa dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 158 e

159, del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore ai 45 (quarantacinque) giorni la Committente dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Si conviene espressamente che sono altresì da considerarsi sospensioni ai sensi dell'articolo 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 quelle che potranno essere disposte in funzione dei lavori di risanamento della Galleria e dei lavori di adeguamento 264/2006 degli impianti della Galleria stante la valenza propedeutica dei lavori oggetto del presente contratto a tali interventi.

Rientrano tra i casi di sospensione legittima le eventuali sospensioni dei lavori in caso di mancato rispetto di

- disposizioni ambientali;
- misure di tutela ambientale predisposte dall'Impresa Collegata stessa;
- prescrizioni impartite dagli Enti territoriali competenti, dall'Osservatorio Ambientale e dalla Direzione Lavori, anche attraverso, le strutture preposte al monitoraggio ambientale e dalla Committente.

Resta impregiudicato ogni danno subito dalla Committente ad esito degli inadempimenti sopra citati e/o delle sospensioni eventualmente ordinate.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 7, del D.P.R. 207/2010, si applicano i commi primo, secondo e quinto dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010 stesso.

12.2. - Proroghe

L'Impresa Collegata che per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma successivo.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Articolo 13. - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penalità per ritardi

13.1. - Tempo utile

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito nel contratto d'appalto in numero di giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno del verbale di consegna (inclusi i giorni di necessaria sospensione già previsti dal cronoprogramma contrattuale).

Il tempo contrattuale complessivo tiene conto, inoltre, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole; pertanto, per tali motivi, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Nel caso di consegna parziale dei lavori la data della consegna, ai fini di stabilire il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, decorre dalla data dell'ultimo verbale.

L'Impresa Collegata comunicherà per iscritto alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà subito, in contraddittorio con l'Impresa Collegata, alle necessarie constatazioni anche di eventuali ritardi, redigendo apposito certificato. Analogamente dicasi per l'ultimazione della parte da eseguire in via prioritaria.

Dalla data di ultimazione dei lavori, desunta dal certificato, decorreranno i termini per la redazione del conto finale, per l'effettuazione dei collaudi.

13.2. - Penali per ritardata ultimazione dei lavori

Salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni e all'applicazione delle eventuali penali intermedie previste nel contratto e di seguito riportate, per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione dei lavori verrà applicata la penale giornaliera, che sarà pari all'1‰

(unopermille) dell'importo contrattuale netto rapportato alla durata dei lavori prevista e, comunque, entro i limiti precisati dall'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

La penale sarà quantificata dal Responsabile del Procedimento su segnalazione del Direttore dei Lavori laddove ricorrano i presupposti, al raggiungimento del limite massimo di penale applicabile. Oltre alle penali di cui sopra, il Committente addebiterà comunque all'Impresa Collegata gli eventuali maggiori danni qualora gli stessi, causati dai ritardi, per i mancati introiti o per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita.

Il Committente, oltre alle penali suddette, addebiterà comunque all'Impresa Collegata le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione lavori.

Gli importi di cui sopra dovuti dall'Impresa Collegata alla Committente a titolo di penali anche intermedie e il ristoro dei danni di cui sopra saranno addebitati in sede di conto finale e trattenute direttamente sull'ammontare delle fatture da pagarsi all'Impresa Collegata.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (diecipercento) dell'importo netto dei lavori, la Committente, ai sensi del comma 3 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010, avrà la facoltà di risolvere il contratto, per grave inadempimento dell'Impresa Collegata e procedere a norma dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50 per l'ultimazione dei lavori.

In caso di risoluzione nei termini anzidetti si dovrà procedere a norma degli articoli 138 e 139 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 207/2010, qualora l'Impresa Collegata sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Committente si riserva la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Impresa Collegata, nei casi e con i limiti previsti dall'art. 146 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 14. - Ordini della Direzione Lavori

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, nonché gli interventi di dettaglio di cui all'art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50, dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni impartite di volta in volta, dalla Direzione Lavori.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di progetto, di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori provvederà ad emettere ordini di servizio contenenti le disposizioni necessarie per l'eliminazione, a carico dell'Impresa Collegata, delle difformità ed irregolarità riscontrate, salvo e riservato il riconoscimento degli eventuali danni conseguenti.

L'Impresa Collegata non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della Direzione Lavori, sia che riguardino le modalità di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino la sostituzione di materiali, salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni e riserve con le modalità stabilite dall'art. 190 del D.P.R. 207/2010.

L'Impresa Collegata ha la facoltà di iscrivere le proprie riserve o eccezioni discendenti da un ordine di servizio direttamente sull'ordine di servizio stesso. In ogni caso e ciò a pena di decadenza, l'Impresa Collegata deve comunque iscrivere le proprie riserve nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Nessun mutamento di tracciato, di forma, di dimensione, di qualità di lavori, interventi di dettaglio ed altra variante o addizione al progetto approvato può essere introdotto dall'Impresa Collegata se non è ordinato per iscritto dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvato dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50.

Articolo 15. - Personale dell'Impresa Collegata – disciplina del cantiere

L'Impresa Collegata è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Impresa Collegata, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa Collegata o da altro tecnico formalmente incaricato, mediante procura notarile, dall'Impresa Collegata stessa ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del successivo articolo.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Impresa Collegata è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'eventuale custodia dei cantieri dell'Impresa Collegata dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 della Legge 13.09.1982 n. 646).

Articolo 16. - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa Collegata – responsabilità dell'Impresa Collegata

16.1. - Norme generali

Sono a carico dell'Impresa Collegata gli oneri ed obblighi specificati nei paragrafi seguenti.

Tali prescrizioni devono intendersi integrate con quanto eventualmente previsto a carico dell'Impresa Collegata nel piano di sicurezza e di coordinamento e con le eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla Direzione Lavori nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nessun compenso aggiuntivo verrà corrisposto all'Impresa Collegata in relazione ai medesimi che devono intendersi compresi e compensati nel corrispettivo globale dell'appalto

16.2. - Formazione del cantiere

L'Impresa Collegata dovrà formare il cantiere ed attrezzarlo in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti nel numero e potenzialità tali da assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, provvedendo a tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti.

L'eventuale disboscamento delle aree di lavoro costituisce onere a carico dell'Impresa Collegata.

La recinzione dell'area di lavoro dovrà essere idonea ad impedire il facile accesso di estranei nell'area di cantiere e garantire la corretta circolazione e l'incolumità di persone e mezzi operanti.

Dovrà inoltre essere assicurata la fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli sbarramenti diurni e notturni delimitanti le aree di lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di adeguata illuminazione, necessaria per i lavori notturni ed anche diurni; anche i piazzali antistanti i locali ad uso ufficio dovranno essere adeguatamente illuminati.

La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisorio così come la sistemazione delle strade del cantiere, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi, sono sempre a carico dell'Impresa Collegata.

16.3. - Sorveglianza del cantiere

L'Impresa Collegata si assume ogni responsabilità ed onere di sostituzione/riparazione per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ed anche a seguito di incidenti stradali che avvenissero su aree di piattaforma autostradale cantierizzata, ai materiali approvigionati o posti in opera o comunque presenti in

cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Impresa Collegata.

Pertanto, fino all'approvazione del collaudo da parte del Committente, l'Impresa Collegata è obbligata, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti, fatto salvo quanto previsto agli artt. 29.2 e 29.3 per le opere preesistenti o prese in consegna anticipata dalla committente.

L'Impresa Collegata dovrà garantire la sorveglianza diurna e notturna del cantiere, affidandola a personale idoneo, nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili.

Pertanto, prima dell'inizio dei lavori l'Impresa Collegata comunicherà al Direttore dei Lavori il nominativo del personale di cui sopra e/o l'Istituto di vigilanza per le necessarie autorizzazioni.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Impresa Collegata a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione di adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.

L'inadempienza in questione sarà valutata dal Direttore dei Lavori per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

16.4. - Locali uso ufficio

Sono a carico dell'Impresa Collegata la costruzione, la manutenzione e l'esercizio, nei luoghi che saranno designati dal Direttore dei Lavori, di locali ad uso ufficio necessari per il personale di Direzione dei Lavori ed assistenza, linee telefoniche, collegamento internet ADSL ed attrezzatura informatica con le caratteristiche indicate dal Direttore dei Lavori, illuminati, riscaldati e condizionati.

Tali locali, nel numero e nella grandezza che stabilirà il Direttore dei Lavori in relazione all'importanza dell'opera ed alle sue effettive necessità, del tipo in muratura avranno le pareti interne ed esterne intonacate, saranno pavimentati con marmette, muniti di efficienti infissi esterni ed interni completi di vetri, e rifiniti con le necessarie verniciature e tinteggiature esterne ed interne.

Il Direttore dei Lavori potrà accettare, a suo insindacabile giudizio, un'equivalente costruzione prefabbricata solo se avente le seguenti caratteristiche:

- a) buon isolamento termico e acustico;
- b) ininfiammabilità delle strutture, della copertura, delle pannellature e delle altre singole parti;
- c) stabilità e resistenza agli agenti meccanici ed atmosferici.

Sono a carico dell'Impresa Collegata anche la costruzione e la manutenzione delle tettoie per il ricovero dei mezzi della Direzione Lavori.

Il Direttore dei Lavori stabilirà la consistenza dell'impianto elettrico, sia di illuminazione che di energia industriale e di forza motrice; il tipo e la consistenza dell'impianto di riscaldamento e condizionamento; il mobilio occorrente per arredare sobriamente e decorosamente gli uffici in modo da rendere possibile il loro funzionamento.

I locali saranno dotati di telefoni, telefax e linee di trasmissione dati, l'ubicazione dei telefoni verrà stabilita dal Direttore dei Lavori.

I locali saranno inoltre muniti, secondo quanto disporrà il Direttore dei Lavori, di locali da adibirsi a spogliatoi, docce e di uno o più servizi igienici completi di ogni arredo e/o accessori.

In relazione a tali locali, sono inoltre a carico dell'Impresa Collegata le spese, i contributi, i lavori, le forniture e prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per illuminazione, energia industriale, forza motrice, telefono e fognature necessarie per il funzionamento degli uffici, nonché i costi per l'utenza del telefono, per ogni consumo di energia elettrica, per acqua sia potabile che di lavaggio, le spese ed i consumi per la pulizia giornaliera dei locali, per il combustibile occorrente per il riscaldamento e le spese per il personale di custodia diurna e notturna.

Gli obblighi suddetti fanno carico all'Impresa Collegata fino alla liquidazione finale dei lavori ed anche nei periodi di sospensione, e si intendono applicabili anche ai locali previsti per il personale addetto alla sorveglianza.

16.5. - Tettoie, ricoveri e servizi igienici per gli operai

L'Impresa Collegata dovrà realizzare idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la costruzione di un adeguato edificio in muratura o equivalente costruzione prefabbricata, con sufficiente numero di spogliatoi, docce e servizi igienici e locali con acqua corrente completi di lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

I servizi igienici saranno provvisti di canalizzazione, in tubi di gres o di cloruro di polivinile, per il regolare scarico dei liquami nelle fogne pubbliche. In assenza di fognatura pubblica le predette canalizzazioni addurranno in regolari fosse prefabbricate di capacità sufficiente, per il trattamento dei liquami secondo le vigenti leggi e regolamenti comunali in materia di acque reflue.

16.6. - Oneri per lavori in condizioni climatiche sfavorevoli

L'Impresa Collegata dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori anche in condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia, neve, temperature al di sotto di 0° C, ecc.), in modo che vengano rispettate le tempistiche previste per ogni fase del programma lavori contrattuale, predisponendo, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte gli accorgimenti necessari: tettoie di protezione, dispositivi per il riscaldamento dei getti, dispositivi per la protezione dei getti, ecc.

L'Impresa Collegata, a sua cura e spese, è tenuta a reperire continuativamente i dati pluviometrici dalle competenti agenzie regionali per effettuare una corretta interpretazione degli stessi e prevedere con adeguato anticipo le eventuali piene dei corsi d'acqua interessati dagli interventi oggetto dell'appalto.

16.7. - Allacciamenti - Opere temporanee

L'Impresa Collegata dovrà assumere a propria carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Inoltre dovrà costruire, a sua cura e spese, le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione d'acqua e di energia elettrica, strade provvisorie e zone pavimentate, passaggi, accessi carrai, reti di fognatura, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere.

16.8. - Lavoro contemporaneo con le altre imprese

L'Impresa Collegata accetta a suo carico tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengano eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.

16.9. - Topografi, canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi, ecc..

L'Impresa Collegata dovrà fornire topografi, canneggiatori, operai, macchinari, mezzi d'opera, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi e loro conservazione, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo misurazioni, verifiche, saggi, prove che possano occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione del collaudo, che la Direzione Lavori ed i funzionari del M.I.T., incaricati della vigilanza, ritengano di effettuare.

16.10. - Cartelli indicatori

L'Impresa Collegata dovrà installare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50, entro 5 (cinque) giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, un adeguato numero di appositi cartelli, la cui bozza dovrà essere sottoposta all'approvazione della Direzione Lavori, e con informativa e dimensioni previste dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729 del 1 giugno 1990 e indicanti di massima:

- denominazione dell'Amministrazione concedente, del Committente e dell'Impresa Collegata;
- l'oggetto dell'appalto;
- importo netto dei lavori;
- data di consegna dei lavori;
- data di ultimazione dei lavori;
- le generalità del Responsabile dei Lavori;
- le generalità del Coordinatore della Sicurezza, in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
- le generalità del Direttore dei Lavori e dell'Assistente;
- le generalità del Direttore di Cantiere e del Capocantiere;
- le generalità del Progettista;
- i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti simili ai sensi del D.Lgs. 163/2006, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- di quant'altro sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

L'Impresa Collegata provvederà, altresì, all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al pubblico dell'andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i cartelli sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.

16.11. - Cartelli di avviso e lumi

L'Impresa Collegata dovrà curare la fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e di idonei mezzi di illuminazione per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e, comunque, adottare ogni altra precauzione che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

16.12. - Modelli e campioni

L'Impresa Collegata dovrà eseguire tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla Direzione Lavori.

L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per l'approvazione degli stessi da parte della Direzione Lavori e dei Progettisti.

16.13. - Esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche

La Direzione Lavori farà eseguire, a sua cura ed a spese della Committente, fatta eccezione quanto di seguito specificato all'art. 16.23 "Prove" essere a carico dell'Impresa Collegata, presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali di gradimento della stessa Direzione Lavori tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, che verranno in ogni tempo ordinati dalla stessa Direzione dei Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture

impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

La Direzione Lavori dovrà curare la conservazione, fino all'approvazione del collaudo, in appositi locali dei campioni muniti di sigilli e firma sia del Direttore dei Lavori o di un suo incaricato che dell'Impresa Collegata, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.

16.14. - Sondaggi

L'Impresa Collegata dovrà provvedere all'esecuzione dei sondaggi e alle analisi dei terreni costituenti i piani di appoggio dei rilevati e della fondazione stradale in trincea nonché dei sondaggi nel numero e della profondità necessaria ad individuare i terreni atti a ricevere le fondazioni delle opere d'arte.

16.15. - Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi

L'Impresa Collegata dovrà adottare nell'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme vigenti, i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno, pertanto, esclusivamente, sull'Impresa Collegata, restandone completamente esonerati sia il Committente sia il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.

L'Impresa Collegata dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti, dei subappaltatori e dei subcontraenti a qualunque titolo anche nei confronti di terzi così da sollevare il Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

16.16. - Indennità per passaggi ed occupazioni temporanee

Sono inoltre a carico dell'Impresa Collegata tutte le pratiche e gli oneri che essa stessa dovrà corrispondere agli aventi titolo per le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari), eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri, per opere provvisorie e per strade di servizio e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei Lavori.

L'Impresa Collegata è inoltre obbligata a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dai Lavori rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell'Impresa Collegata stessa.

La suddetta elencazione ha valore indicativo ma non esaustivo.

16.17. - Oneri in materia ambientale e di mantenimento della continuità dei reticoli irrigui interessati

L'Impresa Collegata viene messa a conoscenza dei contenuti degli accordi con i Consorzi Irrigui in qualità di enti gestori dei cavi interferiti dai lavori relativamente al mantenimento della continuità di esercizio del reticolo irriguo durante l'esecuzione dei lavori e, pertanto, è tenuta ad assumere l'impegno di uniformarsi ed a darne pronta attuazione.

L'Impresa Collegata deve rispettare ogni normativa in materia ambientale ed, in particolare, deve provvedere al reimpiego in cantiere dei materiali risultanti dalle lavorazioni (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale) alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento / recupero a propria cura, spese e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori appaltati che sono di proprietà della stessa.

L'Impresa Collegata ha l'obbligo di chiedere alle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per la formazione di depositi temporanei rispondendone in via esclusiva.

L'Impresa Collegata deve rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le

indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente da qualsiasi forma di pregiudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimento dei lavori.

L'Impresa Collegata è l'unica ed esclusiva responsabile degli adempimenti e del rispetto delle norme descritti ai due commi che precedono e, pertanto, la Committente è manlevata da qualsiasi responsabilità in tal senso.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, pertanto, l'Impresa Collegata, accetta espressamente, che la remunerazione degli oneri di cui al presente articolo sia compresa e compensata nel corrispettivo complessivo dell'appalto, fatto salvo quanto previsto nell'elenco prezzi contrattuale per gli oneri di conferimento dei rifiuti speciali, rinunciando a sollevare in futuro eccezioni e pretese di maggiori oneri, compensi od indennizzi a qualsivoglia titolo per dette soggezioni, anche in corso d'opera.

In relazione a quanto sopra l'Impresa Collegata, pertanto, oltre ad essere tenuta al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti preposti alla salvaguardia ambientale, dalla Direzione Lavori e dalla Committente.

In particolare l'Impresa Collegata è tenuta a presentare prima dell'apertura dei cantieri e delle aree di lavoro la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati atti a dimostrare l'adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dalla Committente e dalla Direzione Lavori.

In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione si applica quanto previsto dalla Parte Terza al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. .

In relazione a quanto sopra esposto l'Impresa Collegata accetta quindi espressamente e con oneri a suo esclusivo carico che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti – purché e nei limiti di quanto ordinato dalla Committente - dovranno essere scrupolosamente eseguite dall'Impresa Collegata stessa ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.

16.18. - Indennità per cave e discariche

Sono a carico dell'Impresa Collegata tutte le spese e gli oneri connessi all'individuazione di apposito sito di estrazione autorizzato per il prelievo e trasporto dei materiali da impiegare per la realizzazione dei lavori.

L'Impresa Collegata ha l'obbligo di richiedere alle competenti Autorità le necessarie autorizzazioni per l'allestimento dei depositi temporanei e definitivi.

Con riguardo alla gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta, l'Impresa Collegata dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti in materia, rispondendo direttamente ed in via esclusiva per qualsiasi violazione commessa e manlevando in tal senso la Committente.

Sono a carico dell'Impresa Collegata tutti gli oneri relativi al trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta, differenziati a seconda della classificazione dei rifiuti, nel rispetto delle leggi vigenti.

Nel caso in cui l'Impresa Collegata si rendesse inadempiente nella gestione e smaltimento dei rifiuti, o semplicemente ritardasse nel compiere le necessarie operazioni, la Committente, e per suo tramite il Direttore dei Lavori, qualora ravvisasse nel comportamento dell'Impresa Collegata una condotta che configuri un grave inadempimento tale da arrecare danno all'ambiente e/o a terzi, avrà titolo per eseguire direttamente le operazioni necessarie al ripristino dei luoghi, addebitando gli oneri sostenuti per l'esecuzione dell'attività in danno all'Impresa Collegata.

L'Impresa Collegata non avrà titolo per contestare il suddetto addebito, il quale verrà effettuato sul primo SAL utile o, se del caso, sul conto finale.

16.19. - Terre e rocce da scavo

Per quanto riguarda le cosiddette "terre e rocce da scavo", l'Impresa Collegata deve attenersi a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 di disciplina dell'utilizzo delle "terre e rocce da scavo" di cui al DM 161 del 10 agosto 2012, mentre si applica quanto contenuto nell'art. 41 bis del Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni nella L. 98/2013 per i materiali da scavo provenienti da tutti gli altri cantieri.

16.20. - Realizzazione, mantenimento e ripristino di strade, piazzali, siti di deposito e piste di servizio

E' a carico ed onere dell'Impresa Collegata la realizzazione, il mantenimento in efficienza, la demolizione della viabilità provvisoria ed il successivo ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi di cantiere alla fine delle lavorazioni, di strade di qualsiasi tipo comprese Strade Statali, Provinciali, Comunali e privata, di piazzali, di viabilità di cantiere/piste di servizio, di deviazioni di strade ed acque pubbliche (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e private, di cave di prestito, di discariche, siti di deposito e di tutto quanto utilizzato per l'esecuzione dei lavori.

Qualora richiesto dalla Committente, l'Impresa Collegata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti impatti:

- produzione di polvere o fango;
- manutenzione e pulizia della sede stradale e della segnaletica;
- rumorosità dei mezzi circolanti.

16.21. - Protezione delle opere appaltate e delle proprietà confinanti

L'Impresa Collegata deve adottare tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere (indebite intrusioni in aree diverse da quelle oggetto di occupazione temporanea o di esproprio consegnate all'Impresa Collegata, franamenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando l'Impresa Collegata stessa completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

In particolare, l'Impresa Collegata risponde del pregiudizio subito dai fabbricati e dalle proprietà di terzi siti sopra le gallerie, sotto i viadotti o nelle adiacenze delle opere autostradali e in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Committente da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa.

L'Impresa Collegata deve provvedere all'aggettamento delle acque con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di sbancamento, siano esse meteoriche che di falda, che si raccogliessero negli scavi di fondazione, allo sgombero della neve, all'innaffiamento delle demolizioni e degli scarichi di materiali per evitare il sollevamento della polvere ed, inoltre, a realizzare le opere occorrenti per la protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. "

Nel caso di sospensione dei lavori, l'Impresa Collegata deve adottare ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, franamenti di materie ecc., restando a carico dell'Impresa Collegata l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

Sono inoltre a carico dell'Impresa Collegata tutti gli apprestamenti necessari per la protezione dalla caduta di prodotti delle lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle opere, sia delle zone sottostanti le opere d'arte che delle carreggiate stradali con adozione di tutti i provvedimenti e le

cautele atti a garantire la sicurezza di terzi e l'agibilità delle strade sottostanti e/o adiacenti alla zona dei lavori.

16.22. - Progettazioni e calcolazioni

L'Impresa Collegata avendo preso conoscenza del progetto e visione dei luoghi con la sottoscrizione del contratto d'appalto conferma di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa od il computo metrico estimativo, concordare con i dimensionamenti delle opere adottati, di riconoscere il progetto perfettamente eseguibile e, pertanto, di assumere piena e totale responsabilità dell'esecuzione dell'opera.

L'Impresa Collegata dovrà eseguire, a sue cure e spese, le verifiche dei calcoli su qualsiasi tipo di struttura, ivi compresi i calcoli geotecnici; detta verifica non potrà in nessun modo alterare e/o modificare quanto previsto nel progetto esecutivo.

L'Impresa Collegata rimane responsabile della stabilità delle opere a tutti gli effetti nonostante la redazione del progetto, il diritto di sorveglianza, la direzione e il collaudo da parte del Committente.

16.23. - Prove

Sono a carico della Committente tutte le prove e le verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, che dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiali e forniture.

Sono invece a carico dell'Impresa Collegata:

- d) la ripetizione di prove che si rendessero necessarie nel caso in cui quelle precedentemente eseguite ed a carico della Committente abbiano dato esito negativo per difetto di esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa Collegata con conseguente intervento correttivo da parte della stessa Impresa Collegata per dare le opere e i lavori con le caratteristiche e con i requisiti stabiliti in contratto o in Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;
- e) le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali, per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche o dalla normativa vigente ma ritenute necessarie, dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;
- f) gli oneri e le spese per il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme vigenti ovvero dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, per la conservazione degli stessi e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. È, altresì, onere a carico dell'Impresa Collegata la predisposizione tecnica dei siti anche con la realizzazione delle opere provvisorie, ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, per cui tali prove sono richieste dalla normativa vigente o dal Capitolato Speciale – Norme Tecniche.

16.24. - Bonifica bellica dei terreni

Qualora la natura dei lavori lo richieda, l'Impresa Collegata è obbligata a procedere all'atto dell'avvio dei medesimi e durante il loro svolgimento, alla bonifica bellica superficiale e profonda, compresi la richiesta e l'ottenimento delle specifiche autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, delle aree individuate negli elaborati progettuali a mezzo di Ditta specializzata ed autorizzata dalle competenti Autorità al fine di rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di

qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai "Lavori", alla loro sorveglianza, alla loro direzione dell'intera area sulla quale si svolgono i lavori appaltati.

L'Impresa Collegata, in tal caso è inoltre è tenuta ad osservare tutte le disposizioni che direttamente o tramite la Committente verranno impartite dalle Autorità Militari e Civili in ordine all'entità ed alle modalità della bonifica. L'Impresa Collegata, non appena ultimate le operazioni di bonifica, dovrà consegnare alla Direzione Lavori una dichiarazione liberatoria rilasciata dall'Impresa Collegata medesimo, nonché, non appena in possesso, copia del "nulla-osta" rilasciato dal Genio Militare. In ogni caso l'Impresa Collegata sarà responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica rimanendone invece sollevata in tutti i casi la Committente; i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti non potranno essere in alcun modo opposti alla Committente restando in capo all'Impresa Collegata tutti gli oneri connessi.

L'Impresa Collegata con la sottoscrizione del contratto d'appalto accetta senza riserve la soggezione derivante dall'esecuzione contestuale di lavori delle bonifiche belliche e gli oneri che ne derivano a suo carico, rinunciando a richiedere maggiori oneri e/o compensi o indennizzi in corso d'opera.

16.25. - Informazioni, documentazione fotografica

L'Impresa Collegata dovrà fornire alla Committente, alla fine di ogni mese, od in qualunque momento nei 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta del Direttore dei Lavori, tutte le informazioni, relative all'appalto, utili per il monitoraggio dell'andamento dei lavori.

Sono a carico dell'Impresa Collegata le spese per la fornitura, alla Committente, di un adeguato numero di fotografie, in due copie formato cm 18x24, atte ad illustrare l'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione, almeno in corrispondenza con la redazione di ogni stato d'avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori.

La Committente si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il costo all'Impresa Collegata, qualora la stessa non abbia provveduto secondo la procedura sopra indicata.

L'Impresa Collegata si impegna a non rivelare a terzi ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dalla Committente o di cui l'Impresa Collegata venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Impresa Collegata per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Impresa Collegata è venuta a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Impresa Collegata è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Impresa Collegata è tenuta a risarcire alla Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Impresa Collegata, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Impresa Collegata medesima debba eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Impresa Collegata di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

L'Impresa Collegata dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di copia e stampa degli elaborati relativi al contratto d'appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese

di bollo degli atti di contabilità lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione/esecuzione del contratto.

16.26. - Pulizia delle opere

Sono a carico dell'Impresa Collegata la pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite, fino alla presa in consegna dell'opera o di parte di essa da parte del Committente; sono, altresì, a carico del medesimo il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere.

16.27. - Uso anticipato delle opere

È in facoltà del Committente procedere, previa redazione di un verbale di constatazione, all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e, comunque, siano idonee all'uso a cui sono destinate.

In tal caso l'Impresa Collegata non potrà opporsi e non gli sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore connesso e/o derivante dall'esercizio di tale facoltà da parte del Committente fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.

Se durante l'uso anticipato delle opere il Committente dovesse riscontrare vizi, carenze o degradi imputabili alla non perfetta esecuzione dei lavori, l'Impresa Collegata è tenuta a farsi carico di tutti gli oneri di ripristino necessari.

16.28. - Sgombero del cantiere

L'Impresa Collegata dovrà eseguire, entro quindici giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, lo sgombero dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà esistenti in cantiere e la messa in pristino dei luoghi; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Committente vi potrà provvedere direttamente, addebitando all'Impresa Collegata ogni spesa conseguente. L'Impresa Collegata non avrà titolo per contestare il suddetto addebito che verrà effettuato, se temporalmente possibile, sull'ultimo SAL e compensato all'atto del pagamento del medesimo o a seguito dello svincolo delle trattenute a garanzia, pari allo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento), con le somme liberate da detto svincolo.

Se durante l'uso anticipato delle opere il Committente dovesse riscontrare vizi, carenze o degradi imputabili alla non perfetta esecuzione dei lavori, l'Impresa Collegata è tenuta a farsi carico di tutti gli oneri di ripristino necessari.

16.29. - Norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in autostrada in presenza di traffico

L'Impresa Collegata è tenuta ad osservare, con oneri a proprio carico il Codice della Strada e le "Norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori in Autostrada in presenza di traffico" edizione vigente ed eventuali aggiornamenti che avvenissero anche in corso d'opera. Le modalità di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle dei lavori.

Prima di porre in essere qualsiasi attività da eseguirsi in presenza di traffico, l'Impresa Collegata dovrà presentare alla Committente con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, per approvazione, gli elaborati progettuali redatti da professionista abilitato relativi sia agli interventi che intende porre in essere lungo la sede autostradale e sue pertinenze sia alle modalità esecutive degli stessi, nonché gli schemi segnaletici che intende adottare.

L'Impresa Collegata, inoltre, è tenuta ad ottemperare tutte le altre eventuali prescrizioni, a salvaguardia del traffico, che la Committente, anche per il tramite della Direzione Lavori, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

La Committente, anche per il tramite della Direzione Lavori, darà corso alle verifiche in ordine alle conformità della segnaletica rispetto a quanto autorizzato prescrivendo l'immediata risoluzione

delle eventuali non conformità riscontrate ed in difetto di tempestiva esecuzione, da accertarsi in contraddittorio tra Direzione Lavori, Impresa Collegata e Committente, potrà provvedervi direttamente a spese dell'Impresa Collegata detraendo le somme da quanto allo stesso dovuto.

L'Impresa Collegata è l'unico responsabile, sotto ogni profilo giuridico, nei confronti della scrivente Committente e dei terzi - utenti compresi - del mantenimento a sua cura e spese di tale approntamento segnaletico nelle condizioni prescritte dalla Committente e dalla stessa verificate essendo tenuta anche al continuo ripasso della segnaletica orizzontale che risulti deteriorata ed alla immediata sostituzione e/o corretto riposizionamento di ogni cartello od altra parte del complesso della segnaletica approntata che risulti mancante, deteriorato e/o spostato anche per eventi riconducibili a soggetti non appartenenti alla propria organizzazione o per cause di forza maggiore nonché alla tempestiva segnalazione alla Committente (Direzione Esercizio e Sala Radio) di quanto occorso.

L'Impresa Collegata con la sottoscrizione del contratto accetta senza riserve tali soggezioni e gli oneri a suo carico che ne derivano, rinunciando a richiedere maggiori oneri e/o compensi o indennizzi in corso d'opera.

Sono inoltre ad esclusivo carico dell'Impresa Collegata e compresi nel corrispettivo d'appalto gli oneri, obblighi e spese derivanti:

- dalla sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive religiose e/o civili (quali ad esempio Natale, Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, ecc.). Si specifica che in coincidenza di tali periodi, durante i quali sia ragionevolmente prevedibile un maggiore flusso di traffico, l'Impresa Collegata dovrà, a suo onere, senza che questo possa dare diritto di pretendere indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo per diminuzione della capacità produttiva, sottostare a qualsiasi provvedimento che la Direzione Lavori impartirà al fine di garantire delle condizioni di viabilità migliori per l'utenza autostradale e/o della viabilità ordinaria;
- dall'esecuzione dei lavori in doppi e/o tripli turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, ove disposto dalla Direzione Lavori, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;
- dall'organizzazione del cantiere e programmazione dei lavori tenendo conto che gli stessi dovranno essere eseguiti accedendo dal cantiere posto all'esterno della carreggiata autostradale, solo esclusi quelli che necessariamente, per loro natura, possono essere eseguiti unicamente dalla stessa. Eventuali e particolari esigenze saranno esaminate di volta in volta e potranno essere autorizzate ad insindacabile discrezione della Committente. In tali casi sarà onere e cura dell'Impresa Collegata porre in opera la segnaletica ed i presidi di regolazione del traffico indicati dalla Committente. In ogni caso l'Impresa Collegata dovrà garantire la disponibilità delle due corsie aperte al traffico, per tutta la durata dei lavori, nelle giornate di venerdì dalle ore 12.00, sabato, domenica nonché lunedì fino alle ore 12.00;
- dall'interruzione o dalla sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc.

Resta infine l'obbligo per l'Impresa Collegata di comunicare alla Direzione Lavori ed alla Sala Radio della Committente i seguenti dati:

- preavviso di installazione del cantiere, al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti, nonché per la più adeguata informazione dell'utenza;
- comunicazione del nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;

- comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama l'attenzione dell'Impresa Collegata sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. 81/2008). L'Impresa Collegata deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro (articolo 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008), la data di assunzione ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all'articolo 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione della Committente.

16.30. - Oneri conseguenti all'esecuzione dei lavori in presenza di traffico

Sono a carico dell'Impresa Collegata gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in autostrada in presenza di traffico, comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza conseguono anche dalla presenza di altri cantieri. Si specifica che sono a carico dell'Impresa Collegata per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico anche gli oneri nessuno escluso, conseguenti a:

- esecuzione della segnaletica orizzontale e posa della segnaletica verticale provvisoria fissa e mobile; cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale al termine dei lavori; alimentazione della segnaletica luminosa;
- guardiania diurna e notturna per garantire una costante efficienza della segnaletica verticale provvisoria di cantiere anche durante le ore di inattività del medesimo, la suddetta guardiania continuativa di h 24, dovrà prevedere e garantire il presidio fisso di ciascuna deviazione con almeno un addetto;
- noleggio e posa in opera delle barriere New Jersey da porre provvisoriamente a protezione dell'utenza e dei cantieri, relative movimentazioni durante l'esecuzione dei lavori e rimozione al termine dei lavori stessi;
- fornitura e posa della recinzione necessaria a delimitare le aree e le strade di lavoro e di cantiere; previa intesa ed autorizzazione della Direzione Lavori potrà essere eventualmente posata, previo smontaggio e rimontaggio provvisorio, la recinzione autostradale esistente;
- realizzazione di tombini, muretti e rilevati provvisori, compresa fornitura e posa di terreno vegetale e inerbimento delle scarpate dei suddetti rilevati provvisori;
- rimozione, al termine di fasizzazione dei lavori, delle opere di cui al punto precedente quando interferenti con la realizzazione delle fasi successive (compresa la demolizione della massicciata stradale, dei tombini, dei muretti e dei rilevati provvisori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta);
- riduzione della produzione derivante dalle necessità di esecuzione dei lavori mediante fasi con possibile utilizzo di mezzi di trasporto di limitato ingombro e potenza, in più riprese, anche parzializzate (a campione);
- eventuali maggiori distanze conseguenti all'impossibilità di inversione della direzione di marcia.

Dette soggezioni e gli oneri che ne derivano sono compensati nel prezzo d'appalto. Non saranno, pertanto, riconosciuti maggiori oneri e/o compensi o indennizzi specifici in relazione a dette soggezioni.

L'Impresa Collegata con la sottoscrizione del contratto accetta senza riserve tali soggezioni e gli oneri a suo carico che ne derivano, rinunciando a richiedere maggiori oneri e/o compensi o indennizzi in corso d'opera.

16.31. - Soggezioni dell'Impresa Collegata durante l'esecuzione dei lavori a controllo scavi da parte di Archeologi

Tutte le lavorazioni oggetto del presente contratto che implicano la realizzazione di scavi e/o perforazioni, dovranno essere realizzate sotto il controllo di archeologi specializzati di fiducia della Soprintendenza per i beni culturali ed archeologici competente, incaricati - a cura e spese dalla Committente, - di identificare e salvaguardare eventuali reperti di interesse archeologico attraverso il costante monitoraggio dei lavori.

L'Impresa Collegata dovrà fornire entro il giovedì di ogni settimana corrente per la settimana successiva un programma giornaliero degli interventi che implicano la realizzazione di scavi e/o perforazioni, in modo che sia consentito alla Committente di organizzare il controllo da parte degli archeologi.

L'Impresa Collegata dovrà attenersi scrupolosamente alle richieste e alle eventuali legittime sospensioni disposte a seguito del ritrovamento di reperti archeologici e/o simili.

La Committente e l'Impresa Collegata dovranno garantire il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, attivando la seguente procedura.

L'Archeologo responsabile delle indagini segnala alla Committente e alla Sovrintendente il rinvenimento di preesistenze di possibile interesse archeologico. La Committente quindi provvederà alla immediata segnalazione formale alla Soprintendenza per i Beni Archeologici competente e alla sospensione dei lavori internati sino al sopralluogo da parte di un funzionario dello stesso Ufficio, con cui dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze.

Qualora la Soprintendenza per i Beni Archeologici ne ravvisasse la necessità chiederà l'esecuzione degli scavi di bonifica archeologica eseguiti con la supervisione dell'archeologo incaricato;

La Committente ordinerà e organizzerà a propria cura e spese le attività di bonifica archeologica del sito rilevato da parte degli archeologi specializzati.

Alla conclusione della bonifica seguirà una comunicazione ufficiale da parte della Soprintendenza alla Committente, che comunicherà all'Impresa Collegata per il proseguimento dei lavori nell'area interessata dai rinvenimenti.

Detta soggezione e gli oneri che ne derivano sono compensati nel prezzo d'appalto. Non saranno, pertanto, riconosciuti maggiori oneri e/o compensi o indennizzi specifici in relazione a detta soggezione.

L'Impresa Collegata con la sottoscrizione del contratto accetta senza riserve tale soggezione e gli oneri a suo carico che ne derivano, rinunciando a richiedere maggiori oneri e/o compensi o indennizzi in corso d'opera.

16.32. - Oneri afferenti le interferenze e lo spostamento dei servizi interferenti

L'Impresa Collegata, senza che ciò gli dia diritto a compenso aggiuntivo, ha l'obbligo di prendere in visione e tenere in considerazione gli elaborati progettuali dei servizi interferenti con le opere da realizzare, nonché l'obbligo di impegnarsi ad attivare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danno agli stessi ed, in caso di danneggiamento, risarcire i danni procurati ed in ogni caso ad operare con accortezza onde evitare pregiudizi anche in relazione ad eventuali interferenze non segnalate.

L'Impresa Collegata accetta espressamente, avendone valutato gli impatti sull'andamento dei Lavori ed assumendosene quindi, con la sottoscrizione del contratto, ogni conseguente alea, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti dall'eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a mesi 4 (quattro) per singola interferenza, rimarranno a carico dell'Impresa Collegata medesima, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.

L'Impresa Collegata, pertanto, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avrà diritto solo ad una proroga dei termini contrattuali, pari ad un numero di Giorni determinato dal prodotto dei Giorni di slittamento per il rapporto tra l'ammontare dei Lavori non eseguiti per effetto del succitato slittamento dei termini e l'importo dei Lavori previsto nello stesso periodo secondo il Programma Esecutivo dei Lavori redatto dall'Impresa Collegata.

L'Impresa Collegata inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del contratto ogni conseguente alea, che, qualora nel corso dei Lavori previsti in contratto sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvederà la Committente, all'Impresa Collegata stesso spetterà esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini contrattuali che verrà determinata con le modalità di cui al comma precedente.

16.32.1. - Lavori da effettuarsi nell'ambito delle pertinenze ferroviarie

L'Impresa Collegata è tenuta nell'esecuzione dei lavori, se effettuati nell'ambito delle pertinenze ferroviarie, ad osservare, con oneri a proprio carico, le norme relative alla sicurezza ferroviaria, nonché le prescrizioni specifiche al riguardo, emesse dall'Ente Gestore Ferroviario anche in corso d'opera.

Sono a carico dell'Impresa Collegata tutti gli oneri, le penali e i risarcimenti, derivanti da interruzioni al traffico ferroviario o modifiche delle modalità esecutive preventivamente non autorizzate dall'Ente Gestore Ferroviario e manleva la Committente a tal proposito.

L'Impresa Collegata è l'unica responsabile, sotto ogni profilo giuridico, nei confronti della Committente e dei terzi, compreso l'Ente Gestore Ferroviario, del mantenimento di tutti gli approntamenti prescritti dalla Committente e dall'Ente Gestore della ferrovia e manleva la Committente a tal proposito.

L'Impresa Collegata è, altresì, a perfetta conoscenza che i suddetti lavori debbano essere eseguiti nelle finestre temporali che l'Ente Gestore della linea ferroviaria concede per l'esecuzione di tutte le attività che necessitano dell'interruzione dell'esercizio ferroviario e che sono state indicate negli elaborati progettuali. L'Impresa Collegata è tenuta farsi carico di tutti gli oneri relativi alla sorveglianza sostenuta da parte del personale dell'Ente Gestore della linea ferroviaria qualora chiedesse a tale Ente ulteriori interruzioni dell'esercizio ferroviario rispetto a quelle espressamente previste negli elaborati progettuali.

Conseguentemente, sono a carico dell'Impresa Collegata, gli oneri conseguenti all'esecuzione dei lavori nell'ambito delle pertinenze ferroviarie, comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza conseguono. Pertanto, l'Impresa Collegata, con la sottoscrizione del contratto d'appalto, rinuncia ad ogni successiva eccezione, pretesa o indennità di alcun genere e ad alcun titolo.

Si specifica a titolo meramente esemplificativo che sono a carico dell'Impresa Collegata per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico ferroviario, anche gli oneri conseguenti a:

- approntamento di segnali acustici e visivi, a segnalazione della presenza di traffico ferroviario;
- approntamento di apposite barriere di separazione fra le zone oggetto di lavorazione ed i binari in presenza di traffico ferroviario;
- approntamento di opportuna messa a terra atta a garantire la equipotenzialità di tutte le superfici metalliche che possono essere contemporaneamente accessibili alle maestranze, macchinari di lavoro compresi;
- guardiania diurna e/o notturna per garantire una costante efficienza dei segnali acustici e visivi e delle barriere di separazione, anche durante le ore di inattività del medesimo;
- fornitura e posa della recinzione necessaria a delimitare le aree e le strade di lavoro e di cantiere;

- riduzione della produzione derivante dalle necessità di esecuzione dei lavori mediante fasi con possibile utilizzo di mezzi di trasporto di limitato ingombro e potenza, in più riprese, anche parzializzate;
- eventuali maggiori distanze conseguenti all'impossibilità di inversione della direzione di marcia.

Non saranno, pertanto, riconosciuti maggiori oneri e/o compensi o indennizzi specifici in relazione a detta soggezione.

L'Impresa Collegata con la sottoscrizione del contratto accetta senza riserve tale soggezione e gli oneri a suo carico, rinunciando a richiedere maggiori oneri e/o compensi o indennizzi in corso d'opera.

16.33. - Coordinamento fra le imprese

L'Impresa Collegata avrà l'obbligo di effettuare il coordinamento e la cooperazione di tutte le imprese operanti nel cantiere.

Qualora si rendesse necessario variare e/o aggiornare i piani di sicurezza fisica dei lavoratori di sua competenza, l'Impresa Collegata dovrà predisporre e consegnare tempestivamente alla Committente i nuovi piani di sicurezza aggiornati.

In nessun caso le eventuali integrazioni o modifiche potranno giustificare variazioni dei prezzi contrattuali.

Sarà, comunque, cura dell'Impresa Collegata mettere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri i vari piani di sicurezza di sua competenza.

Il Direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Impresa Collegata, è responsabile del rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16.34. - Autorizzazione per attività temporanee in tema di esposizione al rumore

L'Impresa Collegata è tenuta all'ottenimento dell'autorizzazione per l'attività temporanea di cui all'art. 6, comma 2 lettera h) della Legge n. 447/1995 e s.m.i.

A tale scopo dovranno essere predisposte, a carico dell'Impresa Collegata, idonee valutazioni dell'impatto acustico dei cantieri in relazione alle varie attività, in particolare alle fasi di scavo a cielo aperto o in sotterraneo.

Resta a carico dell'Impresa Collegata l'ottenimento dell'autorizzazione, anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore, di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. e al D.P.C.M 14 novembre 1997

16.35. - Spese di pedaggio autostradale. Regolamentazione degli accessi/uscita dall'autostrada

È a carico dell'Impresa Collegata il pagamento delle spese di pedaggio autostradale per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Il transito degli automezzi in autostrada deve avere origine e destinazione soltanto attraverso i caselli autostradali.

Deve essere interdetto in ogni fase lavorativa il libero collegamento fra l'autostrada e la viabilità ordinaria e fra l'autostrada e le piste di servizio del cantiere, mediante interdizioni fisiche aventi caratteristiche equivalenti alla rete di recinzione autostradale, ed in continuità alla stessa ove non venga prescritta altra forma di separazione dalla Committente.

E' tassativamente vietata la realizzazione di varchi nella recinzione autostradale. Ove per la natura del lavoro, la Committente autorizzasse l'apertura di varchi nella recinzione, questi dovranno essere presidiati permanentemente da personale dell'Impresa Collegata che provvederà al ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dall'Impresa Collegata.

16.36. - Autorizzazioni, nulla osta e permessi

L'Impresa Collegata è informata e dà atto che la Committente ha già ottenuto tutte le autorizzazioni amministrative di propria competenza in ordine alla realizzazione dei lavori.

Costituiscono competenza esclusiva dell'Impresa Collegata tutti gli oneri relativi all'espletamento delle pratiche necessarie presso gli Enti competenti per l'ottenimento di tutte le ulteriori autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni ecc. quant'altro si rendesse necessario per poter eseguire i lavori.

A tale scopo, l'Impresa Collegata dovrà predisporre tempestivamente tutta la necessaria documentazione in modo da ottenere a sua cura, spese e responsabilità le suddette autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni, nulla osta ecc. nei termini utili previsti.

Articolo 17. - Espropri ed occupazioni temporanee

La Committente provvederà, direttamente, agli espropri ed alle occupazioni temporanee relative ad una serie di viabilità di cantiere per raggiungere le aree di lavoro relative alle opere da eseguirsi ed all'area di cantiere.

Sono invece a carico dell'Impresa Collegata tutte le attività ed i relativi oneri economici, compresi gli indennizzi ai proprietari, volti all'acquisizione a titolo temporaneo, mediante accordi bonari con i proprietari o ricorrendo all'apposita legislazione vigente, relativi alle aree dei campi, dei cantieri, ivi compresa la richiesta e l'ottenimento delle specifiche autorizzazioni da parte di enti preposti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'autorizzazione agli scarichi, il nulla osta idraulico, lo svincolo idrogeologico, le autorizzazioni comunali, autorizzazioni da parte delle Sovrintendenze, ecc.

Sono, altresì, a carico dell'Impresa Collegata le attività sopra elencate ed i relativi oneri economici, relativi alle aree di deposito provvisorio, alle aree per la caratterizzazione delle terre, alle deviazioni o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli Enti proprietari) e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori.

Sono, altresì, a carico dell'Impresa Collegata tutte le attività e gli oneri economici relativi alle ulteriori aree che l'Impresa Collegata ritenga utile occupare ai fini dell'esecuzione dei lavori.

Resta comunque precisato che l'Impresa Collegata risponderà sempre direttamente nei confronti di terzi, per le occupazioni menzionate, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad esse del tutto estraneo; al riguardo si fa espresso richiamo all'art. 218 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 18. - Subappalti e contratti similari

È assolutamente vietato, sotto pena, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa Collegata e del risarcimento di ogni danno e spesa, il subappalto od il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga preventivamente, da parte della Committente, una specifica autorizzazione scritta.

I subappalti ed i cottimi saranno soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006e dell'articolo 170 del D.P.R. 207/2010.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte della Committente - fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Articolo 19. - Disegni costruttivi, rilievi e verifiche e disegni as-built

L'Impresa Collegata ha l'obbligo di predisporre a sua cura e spese e sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, in tempo utile, i metodi e i dettagli costruttivi relativi al progetto inerenti le varie opere come precisate ed individuate negli atti dell'appalto e nel presente capitolato.

Oltre che i normali rilievi necessari per i tracciamenti, l'Impresa Collegata ha l'obbligo di effettuare, per le eventuali attività che interessino opere esistenti, tutti i necessari rilievi ed indagini conoscitive, atti a stabilire l'esatto posizionamento degli impianti esistenti e lo stato di conservazione delle strutture.

L'Impresa Collegata dovrà fornire, entro 03 (tre) mesi dalla fine dei lavori per essere allegati al conto finale, su supporto magnetico più triplice copia cartacea, tutti i disegni civili, strutturali, impiantistici ecc. di quanto costruito. Tale onere è compreso nel prezzo di appalto dell'opera.

Detti elaborati dovranno essere prodotti con sistema CAD e redatti in modo da definire inequivocabilmente in ogni sua parte l'opera, nelle modalità e nei formati indicati dalla Direzione Lavori e secondo le seguenti minimali prescrizioni tecniche:

- i disegni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico; il supporto cartaceo dovrà essere realizzato tramite plotter;
- la simbologia standard degli "oggetti" da rappresentare, la tipologia dei caratteri per simboli, lettere, numeri, ecc., nonché i tipi linea da utilizzare nella realizzazione degli elaborati grafici, saranno quelli concordati con la Direzione Lavori nell'ambito dei simboli, carattere e tipi linea esistenti e secondo gli standard della Committente; è fatto obbligo all'Impresa Collegata richiedere formalmente la definizione di tali elementi, in quanto non saranno validate versioni di elaborati non rispondenti ai suddetti requisiti;
- i disegni dovranno essere realizzati esclusivamente su formati UNI, fino al formato massimo A0.

Articolo 20. - Prezzo a corpo e prezzi di elenco - invariabilità del prezzo

20.1. - Prezzi di elenco – a misura ed a corpo

I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli dell'elenco prezzi o quelli contenuti nell'elaborato "Lista delle forniture e delle categorie di lavoro previste nell'appalto", allegato al contratto.

Tali prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del contratto, del presente Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche) e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:

- 1 per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
- 2 per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- 3 per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa Collegata al luogo d'impiego;
- 4 per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

I lavori e le somministrazioni appaltati a misura sono liquidati in base ai prezzi unitari offerti o a quelli dell'Elenco Prezzi al netto del ribasso contrattuale, che sono comprensivi degli oneri di cui ai precedenti punti I), II), III) e IV).

I lavori e le somministrazioni appaltati a corpo sono liquidati in base al corrispettivo appaltato a corpo. Tale corrispettivo è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del contratto, del presente Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche) e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa Collegata al luogo d'impiego;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specifiche contenute nelle Norme Tecniche d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

I lavori, appaltati a corpo, sono liquidati applicando le aliquote percentuali e le relative disaggregazioni indicate all'art. 2 "Ammontare dell'appalto e categorie dei lavori e descrizione dei lavori", comprensive degli oneri di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

Pertanto, i corrispettivi a misura ed a corpo s'intendono accettati dall'Impresa Collegata in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed invariabili per tutta la durata dei lavori e delle forniture, indipendenti da qualsiasi eventualità.

Per le lavorazioni non previste nell'appalto si rimanda a quanto disciplinato dagli artt. 9 e 28.

20.2. - Invariabilità dei prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, come stabilito dall'art. 133, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 e seguenti del medesimo articolo.

I prezzi contrattualmente convenuti sono fissi ed invariabili e comprendono tutti gli oneri, anche quelli non espressamente previsti dal contratto, per dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

Articolo 21. - Piani di sicurezza

L'Impresa Collegata è obbligata a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali in materia di sicurezza fisica dei lavoratori ed in particolare dall'art. 131 e, ove applicabile, dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. L'Impresa Collegata, in conformità alle previsioni del comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, dovrà consegnare alla Committente, entro 30 (trenta) giorni dall'affidamento e, comunque, prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione, in quanto ricadenti nell'ambito oggettivo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- b) un Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna Impresa Collegata esecutrice per quanto attiene alle scelte autonome dell'Impresa Collegata e degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piani complementari di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, previsto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le eventuali proposte integrative ed il piano operativo formano parte integrante del contratto d'appalto.

Gli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento nel contratto e nel presente Capitolato Speciale d'appalto – Norme Generali, non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza generali e speciali da parte dell'Impresa Collegata, costituiscono, previa formale messa in mora dello stesso, causa di risoluzione del contratto d'appalto.

La vigilanza dell'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore di cantiere ed al Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze. L'Impresa Collegata è altresì obbligata:

- a) a portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
- b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto da D.Lgs. 81/2008;
- d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei lavori, ove previsto, in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- f) ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Impresa Collegata circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Stazione appaltante, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, violazioni da parte dell'Impresa Collegata o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà rimosso il cantiere.

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali previste per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissato.

Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell'Impresa Collegata di accertate violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, comporterà l'applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività richieste.

Articolo 22. - Pagamenti in acconto

Durante il corso dei lavori, alla scadenza di ogni fine mese di calendario dalla data del primo verbale di consegna la Direzione Lavori redigerà, entro 45 (quarantacinque) giorni, lo stato d'avanzamento dei lavori. Entro tale termine verranno altresì emessi i relativi certificati di pagamento, al netto del ribasso offerto, della ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, qualora ricorrano i presupposti, dei costi sostenuti dalla Committente per far eseguire le attività per le quali l'Impresa Collegata si sia resa inadempiente.

Il pagamento degli oneri sostenuti dall'Impresa Collegata in adempimento alle prescrizioni relative alla sicurezza, così come quantificati in contratto sarà effettuato in occasione dell'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori ed in misura proporzionale rispetto ai lavori eseguiti.

Costituisce condizione necessaria per il pagamento delle fatture l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) delle imprese e degli eventuali subappaltatori, in relazione al quale dovranno essere forniti alla Committente dall'Impresa Collegata i dati necessari ad inviare le richieste agli enti competenti ad emettere il DURC.

Il pagamento dei certificati d'acconto sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di loro emissione esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato dalla medesima Impresa Collegata ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed a termini di contratto, ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell'autorità giudiziaria e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell'Impresa Collegata.

In particolare, la Committente sospende il pagamento all'Impresa Collegata ai sensi del comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 qualora la medesima Impresa Collegata non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario / postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice C.I.G. e il codice C.U.P., solo ove obbligatorio, indicato nei documenti contrattuali. L'Impresa Collegata deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., alla Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il saggio di interessi di mora di cui ai commi. 1, 2 e 3 dell'art. 144 del D.P.R. 207/2010, fissato ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia o finanze è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

I materiali approvvigionati in cantiere, ove siano stati accettati dalla Direzione Lavori, verranno accreditati negli stati di avanzamento dei lavori.

Resta comunque fin d'ora inteso che i materiali e i manufatti rimangono a totale rischio e pericolo dell'Impresa Collegata, responsabile unico della loro conservazione salvo differente accordo scritto.

Qualora nell'appalto siano previste opere di cui all'articolo 37 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e le stesse siano affidate in subappalto, la Committente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto con le medesime modalità previste in capo all'Impresa Collegata per ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

La Committente provvederà ad effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario / postale sulle coordinate indicate all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Le coordinate del conto corrente bancario o postale del subappaltatore su cui effettuare i pagamenti stessi, dovranno essere indicate all'atto della richiesta di autorizzazione di cui sopra.

Articolo 23. - Cessione del credito

Nella fattispecie della Cessione dei Crediti a terzi come specificata di seguito ed in caso di anticipazioni di liquidità, esiste l'obbligo da parte del contraente di comunicare ufficialmente le informazioni della banca di appoggio all'ufficio Contabilità Fornitori della Committente.

Si ricorda come la fattispecie della cessione del credito, regolata dal Codice Civile dall'articolo 1260 all'articolo 1267 e dalla Legge 52/91 e s.m.i., sia un contratto bilaterale (rileva l'accordo concluso tra cedente e cessionario) con efficacia reale (il trasferimento del diritto avviene con il raggiungimento dell'accordo e a seguito della notifica al debitore). La notifica al debitore dell'avvenuta cessione è prassi necessaria per rendere efficace il negozio; ove manchi la notifica ed il debitore esegua la prestazione nei confronti del creditore cedente, questo comportamento non gli potrà essere imputato e far sorgere in capo ad esso alcuna responsabilità. Se sono avvenute più cessioni dello stesso diritto di credito sarà valida la cessione la cui notifica è stata per prima conosciuta dal debitore.

Ogni altra fattispecie di anticipazione del credito o di effetti non rientrante in quanto sopra esposto (a titolo esemplificativo si citano le Ri.Ba., le anticipazioni su ricevute bancarie salvo buon fine, gli sconti di effetti salvo buon fine, etc..), non vede l'obbligo, per la parte contraente, di dare alcuna comunicazione al debitore e pertanto è opportuno evitare, al fine di non procurare ritardi nella registrazione dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari, di inviare all'ufficio Contabilità Fornitori della Committente qualunque documentazione aggiuntiva relativa ad eventuali appoggi bancari attivati allo scopo di ottenere tali anticipazioni di liquidità.

Articolo 24. - Conto finale

Entro novanta giorni dalla data del certificato d'ultimazione lavori, il Direttore dei Lavori compila il conto finale dei lavori, con le modalità di cui all'art. 200, comma 2, del D.P.R. 207/2010, e lo trasmette alla Committente. Questa, ai sensi dell'art. 201, comma 1, del D.P.R. 207/2010, invita l'Impresa Collegata a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

La Committente, entro sessanta giorni dalla data della suddetta sottoscrizione o, qualora non sia avvenuta, dalla data entro cui sarebbe dovuta avvenire, redige una relazione riservata per l'Organo di Collaudo, qualora previsto, con le modalità di cui all'art. 202 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 25. - Collaudi - pagamento rata di saldo

25.1. - Collaudi

Il collaudo dell'opera dovrà aver luogo non oltre 06 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori in conformità a quanto disposto dall'art. 141, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50 con le modalità e i criteri dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Durante tale periodo l'Impresa Collegata è tenuta alle garanzie per le difformità e vizi d'opera, ferma restando la responsabilità decennale dell'Impresa Collegata ai sensi dell'art. 1669 del Codice civile.

Per le opere di cui il Committente intende chiedere l'uso anticipato a norma del presente Capitolato Speciale, verrà eseguito un collaudo tecnico provvisorio che dovrà accertarne le condizioni di sicurezza, l'assenza di inconvenienti e verificare che siano espletati i seguenti adempimenti:

- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e s.m.i.;
- siano stati richiesti, ove necessari, i certificati di agibilità;
- siano stati eseguiti gli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;
- siano state eseguite le prove previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna anticipata dell'opera.

Detto collaudo provvisorio lascia impregiudicato il collaudo definitivo dell'opera; l'Impresa Collegata resta pertanto responsabile degli eventuali difetti di costruzione e, comunque, di qualsiasi deficienza, determinata dall'inosservanza delle pattuizioni contrattuali, che venisse rilevata all'atto del predetto collaudo definitivo.

25.2. - Pagamento rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo, deve essere corrisposto non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del Codice civile ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell'autorità giudiziaria, detratte eventuali penali e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell'Impresa Collegata.

Il saggio di interessi di mora per mancato pagamento previsto dai commi. 1, 2 e 3 dell'art. 144 del D.P.R. 207/2010, fissato ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del D.P.R. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell'Impresa Collegata le spese di visita del personale della Committente per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze.

Articolo 26. - Anticipazioni dell'Impresa Collegata

Il Committente si riserva di fare eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, come previsto dall'art. 178 del D.P.R. 207/2010, chiedendo all'Impresa Collegata l'anticipazione delle somme necessarie.

In tal caso, l'Impresa Collegata dovrà corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone la quietanza, le somme che il Direttore dei Lavori, previa superiore autorizzazione, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note e fatture delle relative prestazioni. Le quietanze saranno riportate sugli stati di avanzamento.

Nell'ordine dato all'Impresa Collegata sarà fatta espressa menzione dell'autorizzazione del Committente.

Articolo 27. - Varianti in corso d'opera - diminuzione dei lavori

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente ove ricorrano i presupposti precisati dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50.

Il Direttore dei Lavori propone, sentito il Responsabile del Procedimento, e anche il Progettista, la redazione della perizia di variante secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010.

Qualora la perizia di variante comporti la necessità di una modifica del corrispettivo pattuito, nei limiti di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50, il relativo importo sarà desunto con le modalità che hanno determinato gli importi netti delle categorie di lavorazioni e degli oneri per la sicurezza precisati in contratto.

Ai sensi dell'articolo 161 del D.P.R. 207/2010, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere

attuata ad iniziativa esclusiva dell'Impresa Collegata.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Impresa Collegata di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità; in nessun caso la stessa potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50, la Committente durante l'esecuzione dell'appalto potrà ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Impresa Collegata è tenuta ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 161, comma 6, e 163 del D.P.R. 207/2010, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

In relazione al disposto dell'art. 163, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010, si chiarisce che il prezzario di riferimento da adottare è quello A.N.A.S. – Compartimento Torino anno 2018, che la Committente è tenuta ad applicare. Si richiama quanto previsto all'art. 9 "Lavori non previsti nell'elenco prezzi" del presente Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali.

Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del Procedimento ne darà comunicazione all'Impresa Collegata che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenda accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni.

Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Committente comunicherà all'Impresa Collegata le proprie determinazioni.

Qualora l'Impresa Collegata non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento, si intenderà manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Se la Committente non comunicherà le proprie determinazioni nel termine fissato, si intenderanno accettate le condizioni avanzate dall'Impresa Collegata.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto sarà formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Impresa Collegata, ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50.

Nel calcolo di cui al comma precedente non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni; tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50, l'Impresa Collegata può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

L'Impresa Collegata, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50, eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterato il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

La proposta dell'Impresa Collegata, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei Lavori che, entro dieci giorni dalla produzione completa dei previsti documenti, la trasmette al Responsabile del Procedimento unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi trenta giorni,

sentito il progettista, comunica all'Impresa Collegata le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell'Impresa Collegata devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

Non si darà luogo alla ripartizione delle economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50, la Committente può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'art. 161, comma 4 del D.P.R. 207/2010, e senza che nulla spetti all'Impresa Collegata a titolo di indennizzo.

Gli atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte della Committente e/o del M.I.T. – D.G.V.C.A.. In attesa di tale approvazione, l'Impresa Collegata avrà diritto soltanto ad un eventuale periodo di proroga limitatamente alle sole opere oggetto degli atti di cui sopra.

Non sono considerate varianti, ai sensi del primo comma dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, o per lievi errori ed inesattezze degli elaborati che risultino contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinqueper cento) di ogni singola categoria di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento od una diminuzione dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Le economie risultanti da eventuali proposte migliorative dell'Impresa Collegata, approvate ai sensi dell'articolo 162 del D.P.R. 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra il Committente e l'Impresa Collegata stessa.

Articolo 28. - **Danni**

28.1. - Danni alle opere

Sono a carico dell'Impresa Collegata tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Impresa Collegata, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del D.P.R. 207/2010.

28.2. - Ripristino in seguito ad incidenti

Nel caso di danni alle opere preesistenti presenti all'interno del cantiere in aree soggette a traffico la Committente provvederà a sua cura e spese al ripristino informando l'Ufficio della Direzione Lavori che provvederà a darne atto sul giornale lavori.

Nel caso di danni alle opere provvisorie o definitive realizzate dall'Impresa Collegata quest'ultima dovrà provvedere ai ripristini a propria cura e spese salvo il caso in cui le opere definitive siano già state consegnate alla Committente. Il ripristino di norma dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni.

Ove sia già intervenuta la consegna anticipata alla Committente delle opere realizzate dall'Impresa Collegata e danneggiate a seguito di incidenti, il ripristino avverrà a cura dell'Impresa Collegata ed a carico della Committente. In tale ultimo caso gli interventi, da quantificarsi a misura, dovranno essere oggetto di apposita definizione analitica da redigersi a cura della Direzione Lavori per consentire la loro liquidazione e che la Committente provvederà a pagare con apposito certificato.

L'Impresa Collegata, la Committente ed il Direttore dei Lavori effettueranno, allo scadere del tempo concesso per l'esecuzione dei ripristini delle cantierizzazioni, un sopralluogo per verificare la tempestiva e regolare esecuzione dei ripristini di cui verrà redatto apposito verbale.

Qualora l'Impresa Collegata non provveda al ripristino di sua competenza nel termine di 3 giorni ovvero qualora sia necessario il ripristino urgente delle opere provvisorie o definitive poste in essere dall'Impresa Collegata lungo l'autostrada e danneggiate a seguito del verificarsi di incidenti sulla piattaforma autostradale, stante l'esigenza di mantenere la viabilità autostradale in adeguate condizioni di sicurezza e di ridurre al minimo i tempi di ripristino di ogni anomalia che potrebbe pregiudicare tali condizioni, la Committente provvederà a propria cura e con oneri a carico dell'Impresa Collegata senza necessità di ulteriori comunicazioni all'Impresa Collegata stante l'urgenza e le correlate ragioni di tutela della pubblica incolumità. L'Impresa Collegata, in tali circostanze, sarà tenuta alla massima collaborazione per evitare qualsiasi intralcio al ripristino delle condizioni di massima sicurezza. Gli interventi effettuati direttamente dalla Committente, da quantificarsi a misura, dovranno essere oggetto di apposita definizione analitica da parte della Committente, da verificarsi a cura della Direzione Lavori per consentire la loro detrazione dal mandato di pagamento del primo certificato emesso dopo il ripristino.

L'Impresa Collegata concorda e accetta che - effettuato il ripristino direttamente dalla Committente - intervenga a vantaggio della stessa Committente la surrogazione nei diritti vantati dall'Impresa Collegata nei confronti delle assicurazioni per il risarcimento dei danni provocati dall'autore del sinistro.

28.3. - Danni di forza maggiore – Compensi all'Impresa Collegata

Qualora si verificano danni alle opere e/o provviste causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 05 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno, che dovrà essere accertato in contraddittorio con apposito verbale.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Impresa Collegata o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

L'Impresa Collegata non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Impresa Collegata può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore: gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità.

L'Impresa Collegata dovrà provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.

28.4. - Danni a terzi

L'Impresa Collegata è responsabile per i danni di qualsiasi natura essi siano, che, in dipendenza dell'esecuzione del contratto dovesse causare direttamente o indirettamente a terzi, pertanto, manleva espressamente la Committente in tal senso.

Articolo 29. - Manutenzione delle opere sino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio, la manutenzione delle opere, anche di carattere provvisorio, deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa Collegata, fatta eccezione per le opere che sono state oggetto di consegna anticipata ex art. 230 del D.P.R. 207/2010.

Le attività di manutenzione dovranno essere eseguite senza recare in alcun modo turbamento alla circolazione, comunque rispettando le norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

L'Impresa Collegata sarà tenuta all'osservanza anche delle ulteriori prescrizioni che dovesse fissare il Committente, senza che, per gli oneri eventualmente derivanti, abbia nulla a pretendere.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall' art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa Collegata è garante delle opere e delle forniture eseguite restando a suo esclusivo carico le riparazioni, le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

In particolare l'Impresa Collegata è responsabile anche dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle sottofondazioni e delle fondazioni relative al corpo stradale.

Durante tale periodo, la manutenzione dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa Collegata stessa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie.

Per ogni riparazione di tipo provvisorio l'Impresa Collegata dovrà sempre richiedere la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei modi prescritti dal contratto.

Ove però l'Impresa Collegata non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori o dalla Committente con invito scritto, vi provvederà la Committente e la spesa verrà addebitata all'Impresa Collegata deducendola direttamente dalle somme dovute all'Impresa Collegata.

Manutenzione delle pavimentazioni realizzate

Per quanto riguarda lo strato di base e le pavimentazioni realizzate (binder e manto di usura), sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all'Impresa Collegata di procedere alla riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio con impasti di pietrischetto bitumato ecc.) e ciò sempre allo scopo di permettere l'intervento immediato di cui sopra.

Resta esplicitamente convenuto che, ove il Committente intendesse ritardare l'esecuzione del tappeto d'usura, la manutenzione del piano viabile fino alla data del collaudo sarà ad intero carico dell'Impresa Collegata.

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni e micro e/o macro fessurazioni superficiali e/o profonde, con scarico regolare delle acque meteoriche in ogni punto delle medesime e lungo le banchine.

Esse dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni particolari di cui al Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche, sia per la qualità, sia per l'esecuzione.

Articolo 30. - Riserve - Accordo bonario**30.1. - Contestazioni tra la Committente e l'Impresa Collegata**

Il Direttore dei Lavori o l'Impresa Collegata comunicheranno al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il Responsabile del Procedimento convocherà le parti entro quindici giorni dalla comunicazione promuovendo in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'Impresa Collegata, la quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Impresa Collegata un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Impresa Collegata per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Impresa Collegata, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell'Impresa Collegata. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

30.2. - Riserve dell'Impresa Collegata

L'Impresa Collegata è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa Collegata. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa Collegata ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa Collegata ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le pretese dell'Impresa Collegata, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006, sono esaminate e valutate dalla Committente entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 234 del D.P.R. 207/2010.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. 163/2006 senza che la Committente abbia effettuato il collaudo l'Impresa Collegata può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Committente deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'Impresa Collegata dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

30.3. - Accordo bonario e transazione

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuoverà, nei modi e con i termini di

cui al comma 1 dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.164/2016 n.50, la procedura prevista al fine di pervenire ad un accordo bonario.

Anche al di fuori dei casi in cui previsto la procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs.163/2016 n.50, le controversie relative ai diritti derivanti dall'esecuzione dell'appalto possono sempre essere risolte mediante transazione.

Articolo 31. - Recesso del contratto per volontà della Committente

La Committente si riserva la facoltà, E' facoltà della COMMITTENTE recedere dal presente contratto in qualunque momento previo pagamento delle spese sostenute e dei servizi prestati. In deroga a quanto disposto dall'art. 1671 c.c. non si corrisponderà alcun indennizzo.